
**UNIVERSITÀ DI GENOVA
SCUOLA DI SCIENZE SOCIALI
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA**



Tesi di laurea magistrale

in

Consulenza del Lavoro

**IL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO
E GLI E-SPORTS**

Docente di riferimento: Marco Novella

Candidato: Guglielmo Cavo

Anno accademico 2024/2025

Il rapporto di lavoro sportivo e gli e-sports

Abstract in italiano

Oggetto dell'elaborato è l'analisi dell'evoluzione normativa della figura del "Lavoratore Sportivo" dal dopoguerra ad oggi.

Si evidenzia come lo sport, dall'essere un'attività di élite, sia col tempo diventato un fenomeno di massa, rendendo necessarie delle modifiche della normativa del diritto sportivo.

La trattazione inizia con lo studio delle più importanti leggi e decreti legislativi riguardanti la definizione di lavoratore sportivo, che si sono succeduti dal dopoguerra ad oggi.

Si descrivono le varie tipologie di contratti sportivi, le loro caratteristiche principali e le diverse figure dei lavoratori sportivi, sia in senso stretto che in quello più allargato previsto dal legislatore.

Vi è l'importante distinzione tra l'attività sportiva professionistica e quella dilettantistica, legate ai concetti di subordinazione e autonomia lavorativa.

Vengono analizzati anche gli aspetti previdenziali, assicurativi e fiscali e le tutele in tema di infortuni e di malattie professionali.

Un capitolo intero è dedicato al nuovo fenomeno degli e-sports, che sta crescendo in modo esponenziale, sia per quanto riguarda i praticanti sia per il valore economico che ha questa disciplina: risulta essere una grandissima risorsa economica in Paesi come Cina e Corea del Sud.

La trattazione si focalizza anche sull'integrazione delle donne nel mondo sportivo, sia a livello giuslavoristico sia di accesso al professionismo.

Abstract in inglese

The subject of this paper is the analysis of the regulatory evolution of the figure of the “Sports Worker” from the post-war period to the present day.

It highlights how sport, from being an elite activity, has gradually become a mass phenomenon, making changes to sports law necessary.

The discussion begins with the study of the most important laws and legislative decrees concerning the definition of the sports worker, that have succeeded one another from the post-war period to today.

The various types of sports contracts, their main characteristics and the different figures of sports workers are described, both in the strict sense and in the broader sense envisioned by the legislator.

An important distinction is made between professional and amateur sports activities, linked to the concepts of subordination and work autonomy.

Social security, insurance, and tax aspects are also analyzed, along with protections regarding accidents and occupational diseases.

An entire chapter is dedicated to the new phenomenon of e-sports, which is growing exponentially, both in terms of participants and the economic value of this discipline: it proves to be a huge economic resource in countries like China and South Korea.

The discussion also focuses on the integration of women into the sports world, both in terms of labor law and access to professional careers.

Indice

I.	Genesi e sviluppo della normativa del diritto sportivo	7
I.1	Premessa	7
I.2	La qualificazione dell'attività sportiva ante legge n.91 del 1981	8
I.3	Le novità introdotte dalla legge n.91 del 23 marzo 1981	10
I.4	L'evoluzione normativa dal 2019 ad oggi	12
II.	Le varie tipologie di contratti sportivi e dei lavoratori sportivi	18
II.1	Premessa	18
II.2	Il professionismo: tra subordinazione ed autonomia	18
II.3	Il dilettantismo: vari tipi di rapporto	20
II.4	L'apprendistato	21
II.5	Il volontariato	23
II.6	Gli sportivi stranieri in Italia	24
II.7	Altre figure previste dalla Riforma del 2021	25
II.8	Gli sportivi alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni	28
II.9	Le figure escluse dalla Riforma del 2021	29
II.10	La contrattazione collettiva	30
II.11	Le Società sportive	30
III.	Il contratto sportivo e le sue peculiarità	36
III.1	Premessa	36
III.2	La forma scritta	36
III.3	Il contratto tipo; oggetto, tempo e luogo di lavoro	36
III.4	Doveri e diritti del lavoratore sportivo	38
III.5	Obblighi informativi	39

III.6	Le possibili chiusure del rapporto	41
III.7	Focus: maestro di tennis	42
IV.	Aspetti previdenziali e assicurativi del lavoratore sportivo	45
IV.1	Premessa.....	45
IV.2	Evoluzione delle tutele previdenziali e assicurative degli sportivi	45
IV.3	Regimi fiscali per il dilettantismo	47
IV.4	Regimi fiscali per il professionismo	49
IV.5	Aspetti previdenziali per gli sportivi.....	51
IV.6	Le tutele in tema di infortuni e malattie professionali	55
IV.7	Fondo TFR	58
IV.8	Sanzioni disciplinari per i lavoratori sportivi.....	58
IV.9	Riparto di giurisdizioni	59
V.	Lo sport al femminile	62
V.1	Premessa	62
V.2	Verso la parità di genere	63
V.3	Il passaggio al professionismo	65
V.4	Tutele per gravidanza.....	67
VI.	Gli e-sports.....	68
VI.1	Premessa.....	68
VI.2	Origine degli e-sports e le caratteristiche.....	69
VI.3	Gli e-sports come professione.....	70
VI.4	Il riconoscimento degli e-sports.....	73
VI.5	Le figure in ambito e-sportivo	75
VI.6	Gli e-sports nelle altre nazioni	77

VI.7 Gli aspetti di diritto internazionale.....	79
VI.8 Possibili problematiche legate agli e-sports.....	80
Conclusioni.....	83
Bibliografia.....	85


I. Genesi e sviluppo della normativa del diritto sportivo

I.1 Premessa

Il primo capitolo tratta l'evoluzione della normativa del diritto sportivo dal dopoguerra ad oggi. L'attività sportiva è ampiamente diffusa nel mondo e per quanto riguarda l'Italia, secondo l'ultima ricerca eseguita dall'Istat nel 2024, l'attività sportiva è ormai praticata da circa 21 milioni di persone, circa il 37% della popolazione complessiva avente almeno 3 anni¹.

Grafico 1.1

Persone di 3 anni e più che praticano sport. Anni 1995-2024, per 100 persone di 3 anni e più che praticano sport



Fonte: Today statistiche Istat (2024), *La pratica sportiva in Italia*

Il grafico 1.1 rappresenta le persone di 3 anni e più che praticano sport in Italia dal 1995 al 2024 e indica anche come l'incremento maggiore in questi ultimi anni si è avuto sulla porzione di popolazione che pratica uno o più sport in modo continuativo, mentre è rimasto pressoché costante l'insieme delle persone che lo svolgono in maniera saltuaria.

Questo fenomeno socioculturale ha reso necessario un intervento del legislatore, più volte sollecitato dai vari componenti coinvolti all'interno del mondo sportivo.

¹ Today statistiche Istat (2024), *La pratica sportiva in Italia*

Nel capitolo sono analizzate le diverse leggi e i decreti attuativi che hanno modificato profondamente il concetto di lavoratore sportivo.

I.2 La qualificazione dell'attività sportiva ante legge n.91 del 1981

Lo Sport in Italia ha avuto un'evoluzione importante dal dopoguerra fino ai giorni nostri: la prima indagine conoscitiva effettuata dal Coni nel 1959 per le Olimpiadi di Roma fotografava una realtà in cui solo circa un milione e trecentomila erano gli italiani che svolgevano attività sportiva, in stragrande maggioranza uomini (90,8%) con solo l'1% sotto i 14 anni².

Rimane, quindi, logico riconoscere all'Assemblea costituente del 1946 la scarsa rilevanza data al fenomeno sportivo e alla mancanza di una sua regolamentazione.

Tale assenza legislativa fu anche dovuta alla necessità di staccarsi dalla visione del recente regime fascista, che intendeva, anche attraverso lo sport, condizionare la vita degli italiani, in particolare, come si vedrà successivamente, mantenendo in posizione subordinata il mondo femminile.

Altre giustificazioni a questo silenzio istituzionale sono state motivate dal volere dello Stato di non interferire nell'ordinamento sportivo, oppure semplicemente per il fatto che la rilevanza dello sport nell'Italia del dopoguerra, impegnata nella ricostruzione e nella risoluzione di una crisi economica derivante dal conflitto mondiale, era minimale e di interesse di una piccola classe per lo più agiata.

Questa mancanza è stata in seguito colmata il 26 settembre del 2023 con l'approvazione e l'inserimento nell'art.33 della Costituzione³ del comma seguente «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme» (De Martino Claudio, *La specialità del lavoratore sportivo. Nozioni, tipi contrattuali, disciplina e tutele*, pagina 95, 2024).

Con il riprendere dello sviluppo economico anche le attività sportive, ed in particolare il calcio nei decenni 50' e 60', ripresero con vigore e si cominciò a porsi delle domande sulla regolamentazione delle suddette attività.

² Alleva Giorgio (2017), *La pratica sportiva in Italia*

³ De Martino Claudio (2024), *La specialità del lavoratore sportivo. Nozioni, tipi contrattuali, disciplina e tutele*, pagina 95

Il fatto scatenante fu, purtroppo, la disgrazia di Superga del 1949⁴, quando perirono i giocatori del Grande Torino: la società torinese chiese, come si evince dalla lettura della sentenza che decise il caso⁵, il diritto al risarcimento dei danni subiti, causati dalle ingenti spese e dai molteplici sacrifici fatti per costruire ed avviare la squadra con la conseguenza di vedere ormai compromesse le sue possibilità di affermazione sportiva e di incremento patrimoniale.

Il Tribunale piemontese rigettò la domanda dando come qualificazione del contratto di lavoro sportivo quella di «contratto di prestazione di opera» (De Martino Claudio, *La specialità del lavoratore sportivo. Nozioni, tipi contrattuali, disciplina e tutele*, 2024) assimilabile a quello degli artisti; quindi, il Torino calcio non poteva vantare un diritto automatico dal contratto, ma necessitava, per la sua realizzazione, della collaborazione dei giocatori.

Il calciatore non era considerato un bene della società per cui giocava e si riteneva che la morte causata da un terzo non violava direttamente gli interessi del datore di lavoro del giocatore: quindi, non fu permesso alla società di ottenere un risarcimento⁶.

Altri casi, come quello del calciatore Renato Racis e l'A.C. Milan⁷ e quello del rimpianto calciatore del Torino Meroni⁸ scomparso in un incidente stradale, portarono la giurisprudenza a riconsiderare il rapporto fra giocatore ed Ente sportivo come uno status giuridico paragonabile ad un contratto di lavoro subordinato e non più ad una collaborazione coordinata continuativa (Co.co.co.), viste le caratteristiche di continuità e dipendenza esistenti, tutte a favore delle società sportive.

A rendere necessario un intervento legislativo si rivelò decisivo un decreto del Pretore di Milano del 14 luglio 1978⁹, che bloccò di fatto lo svolgimento del cosiddetto “calciomercato” considerando che l’indennizzo pagato per il trasferimento di un atleta da una società all’altra fosse in contrasto con la legge sul collocamento del 29 aprile 1964,

⁴ Appunti Giurisprudenza, *Danno lesivo del diritto di credito*

⁵ Carmina Roberto (2014), *La lesione all'atleta come possibile fonte di responsabilità nei confronti dell'ente sportivo dilettantistico*, Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi

⁶ Nicoletta Gabriele (2010), *L'atleta professionista: il regime giuridico anteriore alla L.91/81*

⁷ De Martino Claudio (2024), *La specialità del lavoratore sportivo. Nozioni, tipi contrattuali, disciplina e tutele*, pagina 59

⁸ Carmina Roberto (2014), *La lesione all'atleta come possibile fonte di responsabilità nei confronti dell'ente sportivo dilettantistico*, Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi

⁹ De Martino Claudio (2024), *La specialità del lavoratore sportivo. Nozioni, tipi contrattuali, disciplina e tutele*, pagina 61

n. 264¹⁰, che vietava l'intermediazione privata nelle stipulazioni dei contratti di lavoro subordinato.

Un primo intervento legislativo si ebbe comunque con la legge istitutiva del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano)¹¹, nel quale si recepì anche la distinzione fra professionismo e dilettantismo, definendo non professionista l'atleta che pratica lo sport senza trarne profitto materiale direttamente o indirettamente, delegando inoltre alle Federazioni la disciplina, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, dell'attività dei professionisti.

I.3 Le novità introdotte dalla legge n.91 del 23 marzo 1981

L'iter di creazione della legge non fu molto semplice: risolto, con il decreto-legge del luglio 1978 n.367 poi convertito in legge il 4 agosto 1978 n.430, il problema del "calciomercato", non assoggettando gli atti di acquisto e trasferimento degli atleti alla disciplina del collocamento¹², si istituì una Commissione di studio per definire la qualificazione giuridica degli atleti e più in generale i rapporti con le varie Società sportive.

La proposta iniziale fu quella di definire tale rapporto come quello di un lavoratore autonomo, in particolare un Co.co.co., ma, giunto alla Camera, venne modificato in rapporto di lavoro subordinato sebbene atipico; inoltre, si delegava al CONI la definizione delle regole comportamentali per la distinzione fra attività dilettantistiche e attività professionistiche.

La legge n.91/1981¹³ nacque creando una normativa specifica per regolamentare l'attività sportiva preminente, il calcio professionistico, sia dal punto di vista economico che come aspetto sociale; conseguentemente, lasciò ampi spazi interpretativi e non gestiti per tutti gli altri atleti e le altre figure sportive non direttamente collegati ad esso.

Venne quindi definita una «nozione di professionismo» (De Martino Claudio, *La specialità del lavoratore sportivo. Nozioni, tipi contrattuali, disciplina e tutele*, pagina

¹⁰ Nicoletta Gabriele (2010), *L'atleta professionista: il regime giuridico anteriore alla L.91/81*

¹¹ De Martino Claudio (2024), *La specialità del lavoratore sportivo. Nozioni, tipi contrattuali, disciplina e tutele*, pagina 60

¹² De Martino Claudio (2024), *La specialità del lavoratore sportivo. Nozioni, tipi contrattuali, disciplina e tutele*, pagina 62

¹³ Biasi Marco (2024), *Qualificazione e tutela nel lavoro sportivo: dalla L. n. 91/1981 al D.lgs. n.36/2021...e ritorno?*, LavoroDirittiEuropa

61, 2024), considerando tali gli sportivi che praticavano un'attività sportiva in modo agonistico dietro un compenso economico e con la caratteristica della continuità temporale rientranti nelle discipline che il CONI, in accordo con le singole Federazioni sportive, aveva individuato come possibili da distinguere in aree professionistiche o dilettantistiche.

Da qui nasceva l'esigenza da parte del CONI, in armonia con l'Ordinamento sportivo internazionale, di stabilire i criteri per distinguere le attività professionistiche da quelle dilettantistiche.

Questo avvenne grazie al decreto legislativo n. 242/1999¹⁴ che individuò i seguenti elementi distintivi:

- la rilevanza economica dell'attività sportiva
- il riconoscimento di tale attività come professionistica da parte delle rispettive Federazioni internazionali

Quindi, le attività che soddisfanno i suddetti elementi vengono definite come professionistiche, mentre le altre attività rimangono dilettantistiche.

Ad oggi le Federazioni che hanno istituito un settore professionistico sono¹⁵:

- FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio, che comprende solo le serie A, B e C maschile)
- FCI (Federazione Italiana Ciclismo, che comprende solo le gare su strada e su pista riconosciute dalla Lega Ciclismo)
- FIG (Federazione Italiana Golf)
- FIP (Federazione Italiana Pallacanestro, che comprende solo la serie A1 maschile)

Le FMI (Federazione Motociclismo Italiana) e FPI (Federazione Pugilato Italiana) hanno chiuso il loro settore professionistico rispettivamente nel 2011 e nel 2013.

¹⁴ Leone Luca (2006), *La riforma del CONI: significato e ripercussioni in un'ottica giuridica*, Sport da fenomeno a bisogno della società, Cap.5

¹⁵ De Martino Claudio (2024), *La specialità del lavoratore sportivo. Nozioni, tipi contrattuali, disciplina e tutele*, pagina 71

La precedente definizione di professionismo portava come conseguenza, secondo alcuni, alla definizione del rapporto di lavoro degli atleti come avente natura subordinata, in contrasto con quella che la definiva come di lavoro autonomo.

Tutti gli atleti che invece svolgevano attività sportiva in una o più manifestazioni sportive ravvicinate, che non erano obbligati a frequentare allenamenti periodici, e le cui prestazioni sportive non superavano le otto ore settimanali, i cinque giorni al mese e i trenta giorni all'anno venivano definiti come lavoratori autonomi¹⁶.

Altra area grigia della legge era quella relativa ai cosiddetti «non atleti e professionisti di fatto» (De Martino Claudio, *La specialità del lavoratore sportivo. Nozioni, tipi contrattuali, disciplina e tutele*, pagina 75, 2024), che, pur svolgendo attività sportiva, o correlata ad essa, remunerata e continuativa, venivano considerati come lavoratori autonomi e riconosciuti come dilettanti dalle varie Federazioni sportive perché esse non avevano creato un ambito professionistico al loro interno¹⁷.

Tutte queste criticità della suddetta legge portarono ad una sua revisione che, comunque, non risolse tutte le problematiche presenti nel mondo sportivo.

I.4 L'evoluzione normativa dal 2019 ad oggi

La legge n.86 dell'agosto 2019¹⁸ nacque con lo scopo di riformare il diritto di lavoro sportivo e di regolare la figura trans-tipica¹⁹ del lavoratore sportivo utilizzando una serie di norme modulate secondo la natura e il contesto dove si svolge l'attività sportiva; da essa derivarono vari decreti legislativi che ne attuarono i principi fondamentali.

Le direttive principali dettate dalla legge delega del 2019 si possono riassumere in questi seguenti cinque punti²⁰:

- riconoscimento della specificità dello sport
- individuazione della figura del lavoratore sportivo

¹⁶ De Martino Claudio (2024), *La specialità del lavoratore sportivo. Nozioni, tipi contrattuali, disciplina e tutele*, pagina 72

¹⁷ De Martino Claudio (2024), *La specialità del lavoratore sportivo. Nozioni, tipi contrattuali, disciplina e tutele*, pagina 75

¹⁸ Trojsi Anna (2024), *La riforma del diritto sportivo nel sistema delle fonti*, pagina 2

¹⁹ Biasi Marco (2024), *Qualificazione e tutela nel lavoro sportivo: dalla L. n. 91/1981 al D.lgs. n.36/2021...e ritorno?*, LavoroDirittiEuropa

²⁰ De Martino Claudio (2024), *La specialità del lavoratore sportivo. Nozioni, tipi contrattuali, disciplina e tutele*, pagina 91

- valorizzazione della formazione di suddetta figura sia dal punto culturale che professionale post carriera sportiva
- la disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi a società dilettantistiche
- riordino, soprattutto in ordine alla normativa dell’Unione Europea, delle disposizioni contenute nella precedente legge n.91 del 23 marzo 1981²¹, anche in considerazione dei mutati orientamenti della giurisprudenza

Questa legge delega, quindi, tocca diversi punti, che vanno a chiarire e valorizzare la figura del lavoratore sportivo.

Negli anni successivi, da parte dei diversi Governi che si sono succeduti sono stati emanati vari decreti-legge che hanno cercato di dare riscontro alle richieste emesse da questa legge delega.

Il decreto-legge n.36/2021 detta la qualifica di lavoratore sportivo²² a tutti quelli che esercitano, sia in modo professionistico che in modo dilettantistico, un’attività sportiva dietro un compenso economico; la mancanza dell’ultimo elemento citato determina la figura del volontario assimilato al precedente amatore.

Tale decreto, inoltre, individua una serie di figure rientranti nella qualifica di lavoratore sportivo, quali ovviamente l’atleta, l’allenatore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico ed il direttore di gara.

Si è discusso se questa lista fosse esaustiva ed ermetica; la tendenza attuale è quella di renderla ampliabile secondo i vari mansionari che ogni singola Federazione determina al proprio interno.

Il decreto definisce anche come figure non considerabili come lavoratori sportivi²³:

- i soggetti che svolgono mansioni esclusivamente amministrativo-gestionali, amministrative e segretariali, in quanto tali mansioni non hanno una diretta incidenza sulle pratiche sportive;

²¹ De Martino Claudio (2024), *La specialità del lavoratore sportivo. Nozioni, tipi contrattuali, disciplina e tutele*, pagina 91

²² Trojsi Anna (2024), *La riforma del diritto sportivo nel sistema delle fonti*, pagina 2

²³ Ales Edoardo, Miranda Luca, Petriccia Gianluca, Variale Luisa (2024), *Organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro nelle attività sportive*, pagina 10

- i soggetti che forniscono prestazioni lavorative nell’ambito di una professione, l’abilitazione alla quale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per l’esercizio della quale è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali (Medici, Avvocati, Commercialisti, ecc.).

Sono anche individuate le possibili tipologie di contratti di lavoro elencate dall’art.25 comma 2 del decreto in esame, in particolare²⁴:

- il lavoro subordinato (anche in apprendistato ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81);
- il lavoro autonomo (ex art. 2222 del Codice civile, anche nella forma della prestazione occasionale di cui all’art. 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 54);
- la collaborazione coordinata e continuativa (Co.co.co.) ex art. 409 comma 1 n. 3 del Codice di Procedura Civile.

Il decreto-legge n.37/2021 disciplina legislativamente la figura dell’agente sportivo, gestendo, di conseguenza, il cosiddetto «mercato del lavoro sportivo» (Trojsi Anna, *La riforma del diritto sportivo nel sistema delle fonti*, pagina 2, 2024).

I decreti-legge n.38 e n.40/2021 definiscono norme di sicurezza in generale ed in particolare degli impianti sportivi e dei loro fruitori.

Il decreto-legge n.39/2021 istituisce il Registro Nazionale²⁵ delle attività dilettantistiche a cui si devono iscrivere tutte le Società Sportive, ed inoltre detta norme di tutela dei minori, sulle molestie e sulle discriminazioni.

Tutti questi decreti ampliano notevolmente il campo applicativo della tutela giuslavoristica prevista inizialmente dalla ormai obsoleta legge n.91/1981,

²⁴ Ales Edoardo, Miranda Luca, Petriccia Gianluca, Variale Luisa (2024), *Organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro nelle attività sportive*, pagina 11

²⁵ Trojsi Anna (2024), *La riforma del diritto sportivo nel sistema delle fonti*, pagina 2

indipendentemente dalla distinzione fra professionismo e dilettantismo, permettendo ad una platea di figure sportive di ottenere tutte quelle tutele assistenziali, previdenziali e con l'istituzione presso l'INPS di un Fondo pensione per i lavoratori sportivi²⁶.

La sempre maggiore importanza dello sport, rappresentante il 4% del PIL²⁷ nazionale nel 2024, ha comportato, come già ricordato, anche una revisione costituzionale avvenuta con la legge costituzionale n.1 del 26 settembre 2023²⁸, che ha introdotto il comma 7 all'art.33 che ne riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico.

Questo riconoscimento costituzionale ha fatto intravedere ad alcuni un ridimensionamento dell'autonomia dell'Ordinamento sportivo rispetto allo Stato; per altri, invece, è un semplice riconoscimento dell'importanza sia sociale che economica che lo sport ha ottenuto nel tempo.

È anche importante evidenziare come tutte le attività sportive abbiano avuto un incremento esponenziale, anche a dispetto del calcio, che era, ed è ancora, l'attività sportiva trainante a livello economico, ma non più come numero di praticanti come dal grafico sottostante.


²⁶ Trojsi Anna (2024), *La riforma del diritto sportivo nel sistema delle fonti*, pagina 3

²⁷ Trojsi Anna (2024), *La riforma del diritto sportivo nel sistema delle fonti*, pagina 4

²⁸ Affronte Chiara (2023), *Lo sport entra nella Costituzione, una modifica all'articolo 33 ne riconosce il valore educativo e sociale*, HR-Link

Grafico 1.2

Persone di 3 anni e più che praticano sport, per tipo di sport praticato negli anni 2006, 2015, 2024, per 100 persone di 3 anni e più.




Fonte: Today statistiche Istat (2024), *La pratica sportiva in Italia*

Il grafico 1.2 evidenzia, in particolare, la crescita nel tempo (tra il 2006 e il 2024) del numero di persone che praticano ginnastica, aerobica e fitness, tutte quelle attività legate alla cultura fisica del proprio corpo. Ci sono altri sport in aumento, come gli sport invernali e gli sport di racchetta; risultano in leggero calo il calcio e gli sport acquatici.

Anche la spesa pubblica per gli impianti e le strutture sportive ha avuto un incremento costante come indicato dal grafico 1.3.

Grafico 1.3

Totale uscite della P.A. per servizi sportivi per tipologia di spesa, 2001-2022 (mln. €)



Fonte: Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (2024), *Rapporto sport 2024*, pagina 22

II. Le varie tipologie di contratti sportivi e dei lavoratori sportivi

II.1 Premessa

In questo capitolo si evidenziano le novità introdotte dalla Riforma del 2023 relativamente ai vari tipi di rapporti contrattuali, sia nell'ambito professionistico che in quello dilettantistico.

La tipicità del lavoratore sportivo è messa in risalto anche dalle deroghe previste dal legislatore rispetto alle norme comuni per gli altri lavoratori.

Inoltre, si analizzano le figure tipiche del mondo sportivo, come i volontari, i direttori di gara ed altri lavoratori particolari; sono anche menzionati gli operatori che svolgono attività, se pur non propriamente sportive, ma necessarie allo svolgimento di attività primarie, derivanti dal mansionario dell'Allegato A del decreto ministeriale del 2024.

Un'attenzione è data anche alle figure professionali direttamente escluse dalla ratio della Riforma, individuandone, secondo la dottrina preminente, le motivazioni.

Vengono descritti anche i rapporti di apprendistato e di volontariato all'interno della legislazione sportiva.

Vengono menzionati i risultati ottenuti dalle Contrattazioni collettive ed elencate le varie tipologie esistenti delle Società sportive.

II.2 Il professionismo: tra subordinazione ed autonomia

La recente definizione di lavoratore sportivo ha di fatto diminuito le distanze preesistenti nella disciplina del rapporto fra professionisti e dilettanti, facilitando alle Federazioni l'introduzione del professionismo in nuovi ambiti sportivi.

La legge definisce per il professionista come tipologia contrattuale maggioritaria quella usata per il lavoratore subordinato, presumendo il fatto che l'atleta svolga l'attività sportiva in modo preminente e continuativo, salvo i casi considerati strettamente come autonomi.

L'atleta professionista deve comunque essere tesserato e svolgere un'attività agonistica in una società rientrante in quelle definite dall'art.38 decreto legislativo n.36/2021¹.

Il concetto appena espresso di «attività preminente» (De Martino Claudio, *La specialità del lavoratore sportivo. Nozioni, tipi contrattuali, disciplina e tutele*, 2024) può, a sua volta, essere inteso sia a livello temporale che a livello prettamente economico, anche se quest'ultimo, a livello dottrinale, rimane il più seguito.

Le contrattazioni collettive di settore, come, per esempio, quello dei calciatori di Serie A, hanno inserito negli Accordi la clausola che l'atleta non può svolgere attività sportive, lavorative, senza l'autorizzazione delle Società di appartenenza.

Un'altra area di difficile distinzione è quella che definisce un rapporto subordinato quando il datore di lavoro, in questo caso le società sportive, ha un effettivo controllo decisionale sulle attività dell'atleta; questo è, nello specifico, più facilmente accertabile negli sport di squadra, dove l'atleta ha l'obbligo di presenza negli allenamenti anche in assenza poi della sua prestazione nelle manifestazioni sportive, ma è di difficile individuazione negli sport singoli in generale.

Una parte rilevante della dottrina definisce in modo diverso il concetto di subordinazione, cioè non tanto il fatto di essere soggetti a regole e comportamenti imposti dalla Società di appartenenza, ma dal fatto che l'attività sportiva richiesta è a favore della società stessa e non del singolo atleta, come succede prevalentemente negli sport di squadra, come, ad esempio, nel calcio professionistico.

La tipicità del rapporto di lavoro subordinato del lavoratore sportivo è data, inoltre, anche dal dettame dell'art. 26 dello stesso decreto legislativo n.36/2021, che esclude l'applicazione di una serie di norme dello Statuto dei lavoratori², fra le quali l'impossibilità di:

- utilizzare strumenti audiovisivi per il controllo dell'operato dell'atleta;
- effettuare un controllo sanitario da parte del datore di lavoro;
- reintegrare il lavoratore e risarcirlo in caso di licenziamento.

¹ De Martino Claudio (2024), *La specialità del lavoratore sportivo. Nozioni, tipi contrattuali, disciplina e tutele*, pagina 151

² Ales Edoardo, Miranda Luca, Petriccia Gianluca, Variale Luisa (2024), *Organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro nelle attività sportive*, pagina 10

Inoltre, non si possono applicare anche le norme della legge n. 604 del 15 luglio 1966³, che fanno riferimento a:

- licenziamento per giusta causa o giustificato motivo;
- obbligo da parte del lavoratore di indicare per iscritto la motivazione del licenziamento;
- obbligo di riassunzione e di eventuali risarcimenti in caso di licenziamento.

Bisogna anche considerare che nel professionismo i contratti di lavoro subordinato sono in generale a tempo determinato, proprio per le caratteristiche intrinseche dell'attività sportiva: infatti, essa ha una durata più breve e, quindi, conviene sia all'atleta che alla Società avere un rapporto di lavoro definito nel tempo, generalmente non superiore ai 5 anni.

Per questa motivazione non si applicano le norme che riguardano la ripetitività del rapporto e la sua eventuale evoluzione in uno a tempo indeterminato, che, invece, si possono richiedere in altri casi.

Questa presunzione di fatto nel mondo professionistico, comunque, non convince appieno; infatti, atleti professionisti di alto livello, specialmente praticanti sport individuali, godrebbero delle tutele che la subordinazione consente a scapito di altri atleti di minor valore che invece ne avrebbero sicuramente più bisogno, essendo, dal punto di vista contrattuale, in posizione di inferiorità.

II.3 Il dilettantismo: vari tipi di rapporto

Lo sviluppo prepotente degli sport in generale ha finalmente portato il legislatore a considerare il lavoratore sportivo dilettante, avvicinandolo, ove possibile, alla realtà professionistica, facendolo comunque rimanere un rapporto di lavoro speciale.

Una definizione specifica di lavoratore sportivo dilettante non si ritrova nel già citato decreto-legge n.36/2021; in esso, però, si fa prevalere una presunzione di autonomia nel tipo di rapporto contrattuale, in contrasto con quello presunto per il professionismo.

³ Ales Edoardo, Miranda Luca, Petriccia Gianluca, Variale Luisa (2024), *Organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro nelle attività sportive*, pagina 11

Per giustificare tale presunzione, il decreto-legge cerca di dare dei parametri oggettivi e quantitativi, come il massimo di 24 ore settimanali⁴, escludendo, a differenza del professionismo, le ore dedicate a gare e/o manifestazioni sportive; il solo discrimine temporale sembra però essere in contrasto con il concetto espresso precedentemente della subordinazione, intesa come l'interesse che il datore di lavoro ha di utilizzare l'attività del lavoratore sportivo coordinandola e gestendola per ottenere un suo scopo specifico.

Questo ha lasciato il via libera alle varie Federazioni per definire in modo completamente autonomo un'attività sportiva come professionistica o meno, a discapito degli atleti, anche di massimo livello, come, ad esempio, i pallavolisti di Serie A, in contrasto con il dettame di uguaglianza di trattamento della Costituzione.

Questo rapporto di collaborazione coordinata continuativa può prevedere il superamento delle 24 ore settimanali, ma a questo punto la presunzione di autonomia decade e tocca al datore di lavoro dimostrarla; in caso contrario, il lavoratore ricade nel contratto di subordinazione.

II.4 L'apprendistato

Un punto rilevante della Riforma è la possibilità di stipulare contratti di apprendistato sia nell'ambito del settore dilettantistico che in quello professionistico.

L'art.30 del decreto-legge n.36/2021 introduce questo nuovo modello contrattuale con lo scopo di «valorizzare la formazione dei giovani atleti» (De Martino Claudio, *La specialità del lavoratore sportivo. Nozioni, tipi contrattuali, disciplina e tutele*, pagina 176, 2024) per favorirne una crescita non solo nell'ambito sportivo ma anche in quello lavorativo successivo.

L'articolo parla espressamente di “atleti”, ma la dottrina maggioritaria ha esteso questo concetto anche alle altre figure ricomprese nel concetto di lavoratore sportivo.

Anche sulla durata del contratto, se definirlo a tempo determinato o indeterminato, esistono correnti differenti, ma la maggioranza si è posizionata su quest'ultima ipotesi.

⁴ Biasi Marco (2024), *Qualificazione e tutela nel lavoro sportivo: dalla L. n. 91/1981 al D.lgs. n.36/2021 ...e ritorno?* Pagina 10

Esistono tre tipologie di apprendistato⁵:

- di primo livello, rivolto a giovani dai 15 ai 25 anni, con lo scopo di conseguire una qualifica formativa assimilabile ad un diploma di scuola superiore secondaria;
- di secondo livello, rivolto a giovani fra i 18 e 29 anni con corsi organizzati dalle Regioni, volti a dare competenze professionali tecniche e specialistiche;
- di terzo livello, rivolto a giovani fra i 18 e 29 anni, finalizzati al raggiungimento di titoli di studio simili al diploma di laurea, master e dottorati di ricerca.

Queste tipologie prevedono necessariamente la presenza di un tutor o di un referente aziendale e l'obbligo di seguire un piano formativo specifico.

L'apprendistato sportivo segue la specificità dell'attività a cui fa riferimento; quindi, segue delle deroghe al diritto comune, le cui principali sono elencate nell'art. 30 del medesimo decreto legislativo n.36/2021⁶, fra le quali:

- il limite minimo di età per accedere a questo contratto è di 14 anni;
- nell'ambito professionistico l'età deve essere compresa fra i 15 e i 23 anni;
- le sanzioni previste per il licenziamento illegittimo non si applicano, il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi non comporta motivo di licenziamento;
- il primo e il terzo livello di apprendistato, elencati precedentemente, si risolvono automaticamente a fine periodo; se una società assume un giovane post apprendistato eseguito in altra società, deve corrispondere ad essa un premio di formazione.

⁵ Ales Edoardo, Miranda Luca, Petriccia Gianluca, Variale Luisa (2024), *Organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro nelle attività sportive*, pagina 11

⁶ Ales Edoardo, Miranda Luca, Petriccia Gianluca, Variale Luisa (2024), *Organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro nelle attività sportive*, pagina 15

II.5 Il volontariato

Uno dei fattori necessari per determinare un lavoratore sportivo, come già abbiamo visto, è l'onerosità della prestazione.

Quindi tutta quella grande parte di persone, che ruotano intorno alle attività sportive senza una precisa collocazione e che sono comunque estremamente rilevanti affinché esse riescano ad essere attuate, non viene considerata dal legislatore se non alla stregua di volontariato.

È altresì vero che, però, a questi operatori vengono, in alcuni casi, elargiti compensi, sottoforma di premi e/o rimborsi spese, anche di una certa valenza economica, andando di conseguenza a sconfinare nel professionismo di fatto.

Il decreto legislativo n.36/2021 ha introdotto la figura dell'amatore⁷, cioè di colui che impiega parte del suo tempo e delle sue capacità a promuovere una qualsiasi attività sportiva senza scopo di lucro personale o indiretto.

Agli amatori erano concessi dei compensi derivanti da risultati in manifestazioni riconosciute dalle varie Federazioni o rimborsi spese fino ai 10.000 euro annuali⁸, superati i quali si sarebbe ricaduti nella definizione propria del lavoratore sportivo.

Il decreto-legge del 31 maggio 2024, convertito in legge n.106 il 29 luglio 2024⁹, ha ridefinito i termini con i quali le varie società, associazioni sportive, Federazioni ed altri Enti sportivi possono eventualmente avvalersi di volontari che mettono a disposizione tempo e capacità nell'intento di promuovere lo sport in modo gratuito e senza scopo di lucro diretto od indiretto.

A questi cosiddetti "volontari", che si sostituiscono ed integrano la figura sorpassata dell'amatore, sono riconoscibili a titolo di rimborso forfettario per le attività svolte in concomitanza di manifestazioni e/o eventi sportivi riconosciuti dalle varie Federazioni, un massimo di 400 euro mensili¹⁰, senza nessuna tutela previdenziale.

⁷ Biasi Marco (2024), *Qualificazione e tutela nel lavoro sportivo: dalla L. n. 91/1981 al D.lgs. n.36/2021 ...e ritorno?* pagina 5

⁸ De Martino Claudio (2024), *La specialità del lavoratore sportivo. Nozioni, tipi contrattuali, disciplina e tutele*, pagina 138

⁹ Ales Edoardo, Miranda Luca, Petriccia Gianluca, Variale Luisa (2024), *Organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro nelle attività sportive*, pagina 15

¹⁰ Ales Edoardo, Miranda Luca, Petriccia Gianluca, Variale Luisa (2024), *Organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro nelle attività sportive*, pagina 15

II.6 Gli sportivi stranieri in Italia

Il fenomeno relativo all'ingresso di sportivi extra-UE in Italia è in evidente aumento, specialmente nel settore professionistico, come nel calcio, ma è rilevante anche in quello dilettantistico come, ad esempio, nel Basket e nella pallavolo.

La tabella 2.1 mostra le percentuali dei calciatori stranieri presenti nei principali campionati europei.

Tabella 2.1

Calciatori stranieri nei principali campionati europei



Fonte: Professione sport (2025), *Quando la Serie A parlava italiano: 7 calciatori su 10 sono stranieri, negli ultimi 30 anni sono aumentati 3 volte di più rispetto ai maggiori campionati europei*

La specialità del rapporto sportivo è ribadita anche nel Testo Unico sull'immigrazione¹¹, che esclude, insieme ad altri lavori particolari, il sistema delle “quote” di ingresso degli stranieri per questa tipologia contrattuale; tale concetto è stato

¹¹ De Martino Claudio (2024), *La specialità del lavoratore sportivo. Nozioni, tipi contrattuali, disciplina e tutele*, pagina 188

ribadito dal citato decreto legislativo n.36/2021, ma si ritiene valevole solo per le categorie di lavoratori sportivi espressamente nominate (atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici).

Ad aumentare la complessità giuridica sul tema è intervenuta la legge del 30 luglio 2022¹², che ha dato potere al CONI di definire, in accordo con le varie Federazioni Sportive, un limite massimo di laboratori sportivi extracomunitari per ogni singola attività sportiva; inoltre, questa legge ha allargato tale disposizione a tutti i soggetti che svolgono attività professionistiche o comunque remunerate, comprendendo quindi anche gli attori del professionismo di fatto.

Lo stesso CONI ha definito una modalità semplificata per autorizzare il tesseramento degli sportivi stranieri, rendendo necessario alle società sportive che intendono utilizzarli di redigere:

- una proposta di contratto di soggiorno
- una dichiarazione nominativa di assenso ad un contratto di lavoro subordinato con la Federazione interessata dandone notizia alla Questura competente, che deve rilasciare un nulla osta

Attualmente, visto l'allargarsi del fenomeno, le Federazioni, per salvaguardare i vivai nazionali, hanno cercato di limitare e regolamentare, tramite quote, il numero dei nuovi ingressi di sportivi extra-comunitari, in particolare dei minori, per evitarne uno sfruttamento anche post carriera sportiva a cui molto spesso venivano avviati in modo speculativo. Per questo motivo, sono state rese obbligatorie per gli sportivi minori extra-comunitari l'iscrizione e la frequenza per almeno un anno a qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, in modo da poter essere tesserati da una società sportiva italiana.

II.7 Altre figure previste dalla Riforma del 2021

La Riforma del 2021 ha indicato una serie ben precisa di figure che rientrano nel concetto di lavoratore sportivo: per alcune di esse non ci sono problemi interpretativi sul

¹² De Martino Claudio (2024), *La specialità del lavoratore sportivo. Nozioni, tipi contrattuali, disciplina e*, pagina 190

tipo di mansione che svolgono, vedi atleti, allenatori; per altri, specialmente nell'ambito dei dilettanti, sono state definite delle funzioni caratteristiche.

Per l'istruttore sportivo, ad esempio, vengono indicate una serie di mansioni, fra le quali¹³:

- insegnare le basi tecniche di uno sport;
- creare piani di allenamento individuale o di gruppo;
- tendere a migliorare la forma fisica degli atleti;
- perfezionarne la tecnica e la preparazione atletica;
- motivarne la ricerca di prestazioni sportive;
- migliorare gli aspetti tattici di uno sport.

Un'altra figura su cui si è molto discusso è quella degli arbitri e/o direttori di gara, soprattutto sul tipo di contratto da considerare in questo caso.

La problematica è nata in particolare per gli arbitri di calcio del settore professionistico, poiché percepiscono compensi di un certo rilievo economico.

Essi sono obbligati ad essere iscritti all'AIA (Associazione Italiana Arbitri)¹⁴ e svolgere le loro attività in modo volontario e gratuito in accordo con la FIGC¹⁵ dietro rimborsi spese, e, inoltre, devono stipulare un contratto con essa per cedere i diritti di immagine.

Tutto questo ha portato una certa parte di dottrina a considerare, solo per questa porzione di arbitri del mondo professionistico, tale rapporto sportivo come un rapporto di lavoro subordinato con tutti gli aspetti previdenziali e assicurativi collegati; varie sentenze hanno di fatto ammorbidito tale tesi, giungendo, comunque, a considerare questi rapporti esenti da tali obblighi.

Alla fine, si è giunti ad una regolamentazione specifica che differenzia il trattamento dei direttori di gara dell'ambito professionistico da quelli che operano nell'ambito dilettantistico.

¹³ Ales Edoardo, Miranda Luca, Petriccia Gianluca, Variale Luisa (2024), *Organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro nelle attività sportive*, pagina 17

¹⁴ De Martino Claudio (2024), *La specialità del lavoratore sportivo. Nozioni, tipi contrattuali, disciplina e tutele*, pagina 127

¹⁵ De Martino Claudio (2024), *La specialità del lavoratore sportivo. Nozioni, tipi contrattuali, disciplina e tutele*, pagina 127

Per il mondo dilettantistico non è necessaria l'esistenza di un contratto di lavoro, ma è sufficiente la designazione da parte della Federazione e i compensi non devono superare i 400 euro mensili¹⁶, supponendo che il lavoratore abbia un'altra attività extra-sportiva con una copertura previdenziale ed assicurativa.

Nel mondo professionistico non è ben chiara la qualità subordinata o autonoma del rapporto vista la natura e la dimensione dei compensi e la definizione data dall'AIA della gratuità dell'attività soggetta a solo un rimborso spese.

Il successivo D.P.C.M. (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) del 24 gennaio 2024¹⁷ ha ampliato le figure professionali rientranti nel concetto di lavoratore sportivo, definendo un vero proprio mansionario e recependo le varie indicazioni da ogni singola Federazione sportiva, per le quali segue un estratto dei ruoli più significativi:

- osservatore, che svolge attività di scouting per conto delle società sportive;
- match analyst, che raccoglie ed analizza dati delle performance sportive degli atleti con strumenti informatici;
- addetto antidoping, che svolge attività di prevenzione sulla salute degli atleti; il DCO (Doping Control Officer) deve essere iscritto all'ordine dei Medici e seguire corsi specifici;
- speaker, colui che deve relazionarsi con il pubblico e la stampa e creare empatia con gli atleti; egli deve avere una Laurea in comunicazione o giornalismo;
- disability access officer, che deve rendere le strutture ed i servizi degli impianti sportivi facilmente raggiungibili anche dalle persone disabili.

Nello stesso decreto sono state menzionate anche altre figure che, pur non rientrando nella definizione del menzionato art.27 del decreto legislativo n.36/2021, sono di sicuro a supporto delle attività degli sportivi, fra le quali vi sono:

¹⁶ Biasi Marco (2024), *Qualificazione e tutela nel lavoro sportivo: dalla L. n. 91/1981 al D.lgs. n.36/2021...e ritorno?*, pagina 8

¹⁷ Biasi Marco (2024), *Qualificazione e tutela nel lavoro sportivo: dalla L. n. 91/1981 al D.lgs. n.36/2021...e ritorno?*, pagina 9

- Medico dello sport, che ha come obiettivo la salute degli atleti; egli previene e cura le loro patologie (infortuni, traumi, etc.), rilascia certificati di idoneità sportiva; deve avere la Laurea in Medicina e deve rimanere aggiornato tramite l'ECM (Educazione Continuativa in Medicina);
- Psicologo dello sport, che si occupa degli aspetti psicologici ed emozionali degli atleti per migliorarne le performance; è preferibile il conseguimento di una Laurea in psicologia e la frequentazione di corsi specialistici;
- Fisioterapista sportivo, che applica la Fisioterapia per la prevenzione e cura degli infortuni e la riabilitazione degli atleti; deve avere una Laurea in fisioterapia e aver partecipato a corsi specifici;
- Manager sportivo, che deve avere competenze manageriali ed economiche, conoscenze sull'impiantistica, sul diritto, sull'amministrazione e sul marketing;
- Procuratore o agente sportivo, che gestisce gli interessi economici degli atleti professionisti, stipulando contratti e/o trasferimenti con le società; è necessaria l'abilitazione per l'iscrizione al Registro Nazionale Agenti sportivi.

II.8 Gli sportivi alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni

Un caso a parte sono gli sportivi che dipendono da organizzazioni statali come le Forze Armate, la Guardia di Finanza, la Polizia, i Vigili del Fuoco e similari; per essi sono stati creati dei gruppi sportivi, nei quali farli inserire in base al merito e/o il conseguimento di risultati a livello sia nazionale che internazionale.

Il numero di questi atleti è in forte crescita, basti pensare che alle ultime olimpiadi di Parigi del 2024 essi rappresentavano il 73% del totale degli Azzurri e cioè 296 su 403, in crescita rispetto a Tokio 2020 dove l'incidenza degli atleti militari era del 70%¹⁸.

¹⁸ SportFinanza (2024), *Atleti-militari: ecco perché il 73% degli azzurri è nelle forze dell'ordine*. Risorsa web reperibile all'indirizzo: https://www.sportefinanza.it/2024/08/09/perche-italiani-atleti-militari/?refresh_ce (consultato 20 gennaio 2026)

Per entrare in questi Gruppi Sportivi è necessario superare un concorso pubblico, come per il resto del personale, ma esclusivamente per meriti sportivi: i vincitori entrano in servizio volontario per 4 anni e con stipendio assimilabile ai pari grado, e possono svolgere in modo esclusivo la propria attività sportiva a livello agonistico.

Post carriera sportiva gli atleti-militari possono continuare a svolgere attività sportive all'interno dei gruppi sportivi come istruttori, preparatori atletici o massaggiatori, oppure seguire la normale carriera militare o anche congedarsi.

II.9 Le figure escluse dalla Riforma del 2021

Esistono figure che, pur lavorando a stretto contatto con il mondo sportivo e al suo interno, non rientrano espressamente nel regime speciale delle discipline sportive indicato dall'art. 37 del decreto-legge n.36/2021¹⁹.

Tali esclusioni riguardano, in primis, tutti i lavoratori iscritti ad albi o ordini professionali, che, pur svolgendo attività di vitale interesse nel mondo sportivo, non svolgono direttamente attività definibili sportive.

Altra categoria esclusa in modo esplicito sono i collaboratori amministrativo-gestionali, definibili come coloro che svolgono attività assimilabili a quelle di segreteria, tenuta cassa, tenuta della contabilità e gestione delle iscrizioni alle società sportive; ad essi vengono applicate le regole comuni della legge, in particolare quelle relative alle collaborazioni coordinate e continuative.

Per questa tipologia di collaboratori risulta, di conseguenza, necessario stipulare un regolare contratto di Co.co.co., assicurarli presso l'INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), iscriverli alla Gestione Separata INPS ex agosto 1994 n.335, emettere il cedolino paga e tenere il Libro Unico del Lavoro²⁰.

Ad essi sono anche estese le agevolazioni di natura previdenziale e fiscale, con esenzioni fiscali per i compensi fino a 5.000 euro annui e per reddito prodotto fino a 15.000 euro annui²¹.

¹⁹ Ales Edoardo, Miranda Luca, Petriccia Gianluca, Variale Luisa (2024), *Organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro nelle attività sportive*, pagina 19

²⁰ Ales Edoardo, Miranda Luca, Petriccia Gianluca, Variale Luisa (2024), *Organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro nelle attività sportive*, pagina 19

²¹ Ales Edoardo, Miranda Luca, Petriccia Gianluca, Variale Luisa (2024), *Organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro nelle attività sportive*, pagina 19

II.10 La contrattazione collettiva

Un altro importante istituto promosso ed incoraggiato dalla Riforma è quello della Contrattazione Collettiva, con l'obiettivo di permettere alle varie Associazioni di sportivi, specie nel mondo dilettantistico, di regolare i vari tipi di rapporto.

Alcune Federazioni²², quali la FIGC e la LND (Lega Nazionale Dilettanti), hanno, in effetti, definiti Accordi Quadro per il settore dilettantistico con le rispettive Associazioni, AIC (Associazione Italiana Calciatori) e AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio), inserendo nelle intese l'obbligatorietà della forma scritta del rapporto di Co.co.co. e della definizione di Contratti Tipo da applicare, in modo da rendere più omogenei tutti i rapporti.

Analogamente anche altre Federazioni, quali la Lega B femminile, la LNP (Lega Nazionale Pallacanestro), insieme alla GIBA (Giocatori Italiani Basket Associati), all'USAP (Unione Sindacale Allenatori Pallacanestro) e all'ADISP (Associazione Direttori Sportivi Italiani Pallacanestro) ed infine l'Associazione Agenti e Procuratori sportivi Pallacanestro, hanno definito in accordi collegiali dei «Contratti tipo» (Ales Edoardo, Miranda Luca, Petriccia Gianluca, Variale Luisa, *Organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro nelle attività sportive*, pagina 24, 2024) di stampo Co.co.co., in generale, per gli atleti e di lavoro autonomo per le altre figure.

II.11 Le Società sportive

In Italia esistono quattro tipi di Organismi e/o Enti sportivi²³:

- a) Federazioni Sportive Nazionali, che hanno il controllo e la gestione delle singole discipline sportive (vedi FIGC, FITP, etc.);
- b) Discipline Sportive Associate, che sono altre associazioni sportive riconosciute dal CONI;
- c) Enti di Promozione Sportiva, che svolgono attività di promozione sportiva a livello territoriale (es. CSI, UISP, ACSI, ASI);

²² Ales Edoardo, Miranda Luca, Petriccia Gianluca, Variale Luisa (2024), *Organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro nelle attività sportive*, pagina 24

²³ CONI (2023), *I numeri dello Sport 2023*, pagina 4

- d) Associazioni Benemerite, che sono associazioni nate per anche altri fini, ma collegate ad attività sportive (come AMOVA, ANAOI, ANSMES etc.).

Tabella 2.2

Numero di Organismi e/o Enti sportivi presenti in Italia nel 2023



Fonte: CONI (2023), *I numeri dello Sport 2023*


Dalla tabella 2.2 si può osservare la numerosità degli Organismi ed Enti sportivi, in base ai dati del CONI relativi al 2023.

Secondo l'ultima rilevazione del CONI, e come evidenziato dal grafico sottostante, le persone tesserate a questi Enti sono più di 16 milioni nel 2023²⁴, in forte crescita; praticamente in Italia una persona su quattro risulta essere tesserata.

²⁴ CONI (2023), *I numeri dello Sport 2023*, pagina 5

Grafico 2.1

Persone tesserate ad una FSN-DSA o iscritte ad un EPS. (Atleti, Praticanti, Dirigenti, Tecnici, Ufficiali di Gara e Altre Figure). Anni 2019-2023 (valori assoluti e variazione percentuale 2022-2023)



Fonte: CONI (2023), *I numeri dello Sport 2023*

Le società sportive, nel mondo dilettantistico possono essere di due tipologie:²⁵

- Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD)
- Società sportiva Dilettantistica (SSD)

Esse hanno in comune lo scopo di promuovere le pratiche sportive senza fine di lucro e possono ottenere importanti agevolazioni fiscali; la recente Riforma dello Sport ha reso possibile, in certi casi e solo per le SSD costituite in Società a Responsabilità Limitata, una distribuzione parziale degli utili.

Tali società sono sotto il controllo del Ministero dell'Economia e Finanza tramite il Dipartimento per lo Sport, che si avvale della Società Sport e Salute S.p.A.²⁶, e devono, in caso di scioglimento, devolvere il proprio patrimonio a fini sportivi e, ovviamente, per essere operative, devono essere registrate al RASD (Registro delle Attività sportive dilettantistiche).

²⁵ TeamSystem Magazine (2025), *La differenza tra ASD e SSD: perché scegliere l'una o l'altra*. Risorsa web reperibile all'indirizzo: <https://www.teamsystem.com/magazine/sport-e-wellness/differenza-tra-asd-e-ssd> (consultato 23 gennaio 2026)

²⁶ Gambino Alberto (2024), *La riforma delle società sportive*. Risorsa web reperibile all'indirizzo: https://www.rivistadirittosportivo.it/Article/Archive/index_html?ida=194&idn=17&idi=-1&idu=-194, Giappichelli, Rivista di diritto sportivo (consultato 31 gennaio 2026)

Le differenze maggiori fra queste due strutture societarie sono:

- le ASD sono di tipo associativo, i soci hanno una responsabilità illimitata ed è presente generalmente un'organizzazione minimale spesso di stampo familiare;
- le SSD possono assumere le vesti di Società Cooperative o di Capitale con responsabilità limitata al capitale conferito e, ovviamente, con struttura organizzativa ben più strutturata.

Il numero delle ASD e delle SSD, secondo la ricerca effettuata dal CONI ²⁷, nel 2023 risultava essere oltre le 112.000 unità; interessante notare che, come evidenziato dal grafico sottostante, la maggior parte di esse sono concentrate nel Nord della Penisola Italiana, mentre il Sud ne rappresenta non più del 25%²⁸.

²⁷ CONI (2023), *I numeri dello Sport 2023*, pagina 5

²⁸ Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (2024), *Rapporto sport 2024*, pagina 38

Tabella 2.3**Distribuzione territoriale 2023**

Regione	ESD totali	Totale tesseramenti attivati da ESD	Rapporto ESD/pop. res. 2023 su 1.000 abitanti	Media tesseramenti per ESD
Italia	112.260	23.017.750	1,90	205,0
Nord	51.336	12.417.779	1,87	241,9
Piemonte	7.895	1.807.561	1,86	229,0
Valle D'Aosta	427	77.522	3,47	181,6
Liguria	3.457	628.962	2,29	181,9
Lombardia	16.121	4.521.121	1,62	280,4
Trentino-Alto Adige	1.999	344.483	1,86	172,3
Provincia autonoma Bolzano	819	133.034	1,53	162,4
Provincia autonoma Trento	1.180	211.449	2,17	179,2
Veneto	10.084	2.369.158	2,08	234,9
Friuli Venezia Giulia	2.710	502.085	2,27	185,3
Emilia-Romagna	8.643	2.166.887	1,95	250,7
Centro	25.015	5.286.047	2,13	211,3
Toscana	7.828	1.613.073	2,14	206,1
Umbria	2.125	378.797	2,48	178,3
Marche	3.888	680.162	2,62	174,9
Lazio	11.174	2.614.015	1,95	233,9
Sud e Isole	35.909	5.313.924	1,81	148,0
Abruzzo	3.262	453.204	2,56	138,9
Molise	629	93.651	2,16	148,9
Campania	8.054	1.182.564	1,44	146,8
Puglia	6.533	1.062.556	1,67	162,6
Basilicata	1.199	141.616	2,23	118,1
Calabria	3.551	416.609	1,92	117,3
Sicilia	8.066	1.219.973	1,68	151,2
Sardegna	4.615	743.751	2,92	161,2
Tesseramenti diretti OO.SS ^a		663.966		

Fonte: Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (2024), *Rapporto sport 2024*, pagina 40

Per quanto riguarda il mondo del professionismo le tipologie di società sono:

- società per azioni (SPA)
- società a responsabilità limitata (SRL)

Tali società sportive devono obbligatoriamente avere questi presupposti per poter operare ²⁹:

- un oggetto di carattere esclusivamente sportivo
- la nomina di un Collegio Sindacale (art.13 co.2 decreto legislativo n.36/2023)
- la destinazione di una parte degli utili, non inferiore al 10%, a scuole giovanili per la formazione tecnico-sportiva
- ottenere l'affiliazione a una o più Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI o dal Comitato Paraolimpico Nazionale
- la nomina di un organo consultivo, formato da tre o cinque membri, che abbia lo scopo di tutelare gli interessi dei tifosi (art.13 co.7 decreto legislativo n. 36/2023)

²⁹ Gambino Alberto (2024), *La riforma delle società sportive*, Risorsa web reperibile all'indirizzo: https://www.rivistadirittosportivo.it/Article/Archive/index_html?ida=194&idn=17&idi=-1&idu=-194, Giappichelli, Rivista di diritto sportivo

III. Il contratto sportivo e le sue peculiarità

III.1 Premessa

Il contratto sportivo è per sua natura un contratto atipico, e quindi i suoi componenti base sono estremamente difficili da definire in modo netto e preciso.

Gli elementi base del contratto che vengono analizzati sono:

- la forma scritta
- il contratto tipo; oggetto, tempo e luogo di Lavoro
- doveri e diritti del lavoratore sportivo
- obblighi informativi
- le possibili chiusure del rapporto contrattuale

Il paragrafo finale di questo capitolo si sofferma sulla trattazione di una figura specifica in ambito sportivo: il maestro di tennis.

III.2 La forma scritta

La forma scritta è stata utilizzata in modo preponderante dal mondo professionistico, mentre sembrava essere un obbligo meno stringente in quello relativo ai dilettanti, contrariamente alla logica dei rapporti di forza dei contraenti, che nel mondo dilettantistico era nettamente a favore delle società rispetto al lavoratore sportivo.

A livellare questa differenza e rendere obbligatoria tale forma anche nel campo dei dilettanti sono intervenuti i vari Accordi Collettivi siglati dalle diverse Federazioni con le rispettive sigle sindacali degli atleti e del personale sportivo; come conseguenza, in generale, la giurisprudenza è arrivata a considerare nullo un contratto sportivo in assenza di una sua forma scritta.

III.3 Il contratto tipo; oggetto, tempo e luogo di lavoro

Ciascuna Federazione ha definito, in accordo con le singole rappresentanze sindacali, dei contratti tipo per ogni tipologia sportiva; in essi vengono elencati gli aspetti

basilari del rapporto e sono previste eventuali deroghe: esse sono solo migliorative e mai in contrasto con i dettami costituzionali.

L'oggetto del contratto tipo è di difficile determinazione per la tipologia della prestazione sportiva e del suo svolgimento all'interno di società sportive aventi delle organizzazioni non sempre riconducibili allo standard delle imprese.

Il mansionario approvato dal ministero dello Sport ha cercato di incasellare, per ogni figura professionale, le attività svolte dal lavoratore sportivo, senza però individuare livelli gerarchici specifici, come avviene in altri contesti lavorativi.

Infatti, nella pratica le retribuzioni non sono sempre correlate ai ruoli svolti, come, ad esempio, nel calcio professionistico dove succede spesso che giocatori ricevono compensi ben maggiori dei propri allenatori, dalle scelte dei quali dipendono.

Un'altra specificità dell'oggetto del contratto sportivo è l'inapplicabilità dello *ius variandi*¹ (art. 2103 Codice civile), cioè l'impossibilità del datore di lavoro di adibire il lavoratore sportivo ad altra mansione, anche di livello inferiore, senza specifica autorizzazione.

La determinazione del tempo di lavoro del lavoratore sportivo varia sia in base alle diverse figure professionali presenti sia in funzione delle differenze presenti nel mondo professionistico rispetto a quello dilettantistico.

Risulta evidente che sportivi come atleti e allenatori svolgono attività lavorative sia nelle fasi preparatorie, riconosciute come allenamenti, che in quelle eseguite nelle manifestazioni sportive, in orari variabili, senza percepire straordinari o compensi maggiorati; preparatori atletici, direttori tecnico-sportivo, massaggiatori ed altre figure simili invece, svolgono attività in modo più continuativo e con orari meno flessibili.

Anche in riferimento al luogo di lavoro, la prestazione sportiva può essere equiparata a quella degli artisti e, cioè, è svolgibile anche in posti differenti da quelli usuali, in particolare per quegli sport cosiddetti individuali, dove non è sempre necessario la presenza collegiale di altri atleti o lavoratori sportivi di supporto.

Nel mondo dei dilettanti queste considerazioni di tempo e luogo vengono meno, in linea di massima, e si cerca di farle rientrare negli schemi generali delle prestazioni lavorative normali.

¹ Anastasio Guglielmo (2021), *Le novità sul lavoro sportivo dilettantistico*, *Associazioni e sport n. 2/2021*, pagina 51

III.4 Doveri e diritti del lavoratore sportivo

Agli atleti viene anche richiesta un'attenzione ed una cura maggiore della propria salute psico-fisica, in prospettiva del raggiungimento di risultati agonistici migliorativi; questa viene ridotta per tutti i lavoratori sportivi che svolgono mansioni via via meno collegate alle manifestazioni agonistiche.

Collegati a questi obblighi vi sono i poteri disciplinari che possono essere esercitati nei confronti dei lavoratori sportivi.

Tali poteri vengono esercitati direttamente o dalle Federazioni, attuando i dettami definiti nei regolamenti e negli Accordi collettivi, o dalle Società di appartenenza: le prime seguono criteri di immediatezza e hanno come fine la regolamentazione delle attività agonistiche, mentre le seconde tendono a gestire il rapporto diretto società-lavoratore sportivo.

La riforma, sempre per la tipicità della materia sportiva, ha, inoltre, escluso l'applicazione di alcune norme contenute negli articoli 4 e 5 della Legge n. 300/1970², in cui si vietano l'utilizzo di strumenti audiovisivi e gli accertamenti sanitari dei lavoratori.

Anche il patto di non concorrenza, specialmente per quanto riguarda gli atleti professionisti, non può essere inserito nei contratti sportivi, giustificato dalla motivazione della brevità della vita sportiva e dal concetto di concorrenzialità insito nell'attività.

Al lavoratore sportivo deve essere garantito il diritto allo svolgimento completo dell'attività lavorativa, compresa anche quella fase preparatoria chiamata allenamento: meno vincolante è la sua partecipazione a manifestazioni sportive e/o agonistiche, poiché tale facoltà dipende dalle scelte effettuate dalle figure preposte ad eseguirle, aventi lo scopo principale di massimizzare i risultati sportivi.

Per quanto riguarda l'aspetto retributivo, esso si compone essenzialmente di una paga base o fissa, indipendente dalle performance sportive, una variabile, collegabile ai risultati individuali o di squadra, ed eventualmente di premi speciali per il raggiungimento di eccellenze sportive.

² Baghin Simone (2023), *Riforma dello sport: come cambia il rapporto di lavoro subordinato*. Risorsa web reperibile all'indirizzo: <https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/07/10/riforma-sport-cambia-rapporto-lavoro-subordinato> (consultato 21 gennaio 2026)

Gli Accordi Collettivi, già citati precedentemente, indicano essenzialmente dei minimi salariali ai quali bisogna attenersi nella stipulazione del contratto sportivo: è altresì noto che in certe Federazioni, quali il calcio professionistico, è stato introdotto il concetto del salary cap³, inserendo un tetto salariale, generalmente collegato ad una percentuale dei ricavi delle società sportive, per cercare di andare in contro ai Bilanci societari sempre più in difficoltà in questi ultimi anni.

Per quanto riguarda invece i calciatori del settore dilettantistico, si fa riferimento all'Accordo Collettivo⁴ redatto fra LND (Lega Nazionale Dilettanti) e AIC (Associazione Italiana Calciatori), nel quale è previsto un contratto tipo di collaborazione coordinata continuativa, con possibilità di corresponsione di compensi in denaro in parte fissa ed in parte variabile, per indennità di trasferta, premi anche in correlazione a risultati sportivi, rispettando sempre i massimali stabiliti dall'art. 94 ter del NOIF (Norme Organizzative Interne della Federazione) definito dalla FIGC⁵; inoltre, il contratto non può avere una durata superiore ai cinque anni, può essere ceduto ad altra società e può essere presente alla stipula del medesimo anche un agente sia per l'atleta che per la società e, per la sua validità, deve essere registrato nel Registro delle attività sportive dilettantistiche.

Per l'aspetto della sicurezza sul posto di lavoro, nella specificità del mondo sportivo, la Riforma ha messo l'accento sulla necessità dei controlli sanitari per tutti i tipi di atleti, professionisti o dilettanti, e l'obbligo, per il datore di lavoro, di censire e mitigare tutti i rischi non connessi direttamente con l'attività sportiva svolta dal lavoratore sportivo nella sua più ampia accezione.

III.5 Obblighi informativi

L'obbligo di comunicazione dei contratti sportivi al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) e ai vari enti interessati, come INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro), INPS e INAIL, è condizione necessaria per la validità dei medesimi in tutti i casi, professionismo e dilettantismo, con facilitazioni per alcuni casi specifici, come per i direttori di gara.

³ Biasi Marco (2024), Universalismo vs. selettività nel diritto del lavoro sportivo: Italia e Stati Uniti a confronto, *Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro Fascicolo 2/2024*

⁴ Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) (2025), *Norme Organizzative Interne Federali*

⁵ Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) (2025), *Norme Organizzative Interne Federali*

Infatti, nel caso di rapporti di collaborazione coordinata continuativa esiste la possibilità, già nominata, di comunicarlo al RASD entro trenta giorni, oppure in via telematica, prevista dal Ministero del Lavoro utilizzando la modulistica UNILAV⁶.

La tabella 3.1 mostra le scadenze di comunicazione per le rispettive tipologie dei contratti di lavoro sportivo.

Tabella 3.1

Tempistiche di comunicazione dei contratti di lavoro sportivo

Tipo rapporto	Come	Scadenza
CO.CO.CO sportivo dilettantismo	RAS UNILAV SPORT	Entro 30° giorno successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro
Lavoro subordinato sportivo	UNILAV	Entro le ore 24 del giorno precedente
CO.CO.CO amministrativo	UNILAV	Entro le ore 24 del giorno precedente
Rapporto lavoro non sportivo (es: manutentori, receptionist, baristi, ecc)	UNILAV	Entro le ore 24 del giorno precedente

Fonte: Studio Marchetti, (2024) *Lavoro sportivo: come effettuare le comunicazioni obbligatorie per evitare le sanzioni*. Risorsa web reperibile all'indirizzo: <https://www.studiomarchetti.net/it/news/2024-02-07-lavoro-sportivo-effettuare-comunicazioni-obbligatorie-evitare-sanzioni>

Per i direttori di gara che non superano le 30 ore nell'arco di un trimestre, l'art. 25 co.6-ter del decreto-legge n. 36/2021⁷ prevede la possibilità di un'unica comunicazione al centro dell'impiego entro i trenta giorni successivi al trimestre lavorativo.

⁶ Studio Marchetti, (2024), *Lavoro sportivo: come effettuare le comunicazioni obbligatorie per evitare le sanzioni*. Risorsa web reperibile all'indirizzo: <https://www.studiomarchetti.net/it/news/2024-02-07-lavoro-sportivo-effettuare-comunicazioni-obbligatorie-evitare-sanzioni/>

⁷ De Martino Claudio (2024), *La specialità del lavoratore sportivo. Nozioni, tipi contrattuali, disciplina e tutele*, pagina 212

Nelle comunicazioni vanno, ovviamente, indicati i dati necessari ad individuare in modo certo il contratto di lavoro fra società e sportivo.

III.6 Le possibili chiusure del rapporto

Caratteristica peculiare del contratto sportivo è che, secondo il dettame dell'art. 26 co.2 del decreto legislativo n. 36/2021⁸, può essere ceduto, prima della sua conclusione, ad un'altra società previo consenso del lavoratore.

Questo può avvenire anche con delle modifiche contrattuali che riguardano la retribuzione e/o la durata della prestazione sportiva, prevedendo un indennizzo a favore del datore di lavoro cedente.

La recente Riforma ha anche abolito il cosiddetto vincolo sportivo⁹, cioè l'obbligo che l'atleta tesserato per una società ha nei suoi confronti, per una durata predefinita dalle varie Federazioni: tale norma è stata introdotta in modo graduale e la sua effettiva attuazione è avvenuta il 1° luglio 2024.

In sostituzione di questo vincolo sportivo, le Società sportive di appartenenza riceveranno un Premio di Formazione Tecnica¹⁰, in base a dei valori predeterminati dalle singole Federazioni¹¹, per mitigare le spese e gli investimenti fatti nella formazione degli atleti.

L'estinzione del rapporto sportivo non rientra nelle norme generali del Codice civile e si lascia libero il datore di lavoro di licenziare il lavoratore sportivo anche senza giusta causa, indipendentemente dalla numerosità dei dipendenti della società.

La ratio di questa norma, contenuta nell'art. 26 co. 1 del noto decreto legislativo n. 36/2021¹², è quella di garantire una maggiore flessibilità dei rapporti società-atleta,

⁸ De Martino Claudio (2024), *La specialità del lavoratore sportivo. Nozioni, tipi contrattuali, disciplina e tutele*, pagina 264

⁹ Banchelli Francesco (2022), *Il decreto correttivo alla riforma del lavoratore sportivo*. Risorsa web reperibile all'indirizzo: <https://www.asinazionale.it/notizie/il-decreto-correttivo-alla-riforma-del-lavoro-sportivo-abolizione-del-vincolo-sportivo/> (consultato 22 gennaio 2026)

¹⁰ Nomia Studio (2023), *Vincolo sportivo e la nuova Riforma dello sport*. Risorsa web reperibile all'indirizzo: <https://nomiastudio.it/vincolo-sportivo-e-la-nuova-riforma-dello-sport> (consultato 22 gennaio 2026)

¹¹ Studio Filipozzi Dalla Torre (2023), *La riforma dello sport ed il vincolo sportivo*. Risorsa web reperibile all'indirizzo: <https://www.filipozzi.it/la-riforma-del-mondo-sportivo-e-vincolo-sportivo/> (consultato 22 gennaio 2026)

¹² De Martino Claudio (2024), *La specialità del lavoratore sportivo. Nozioni, tipi contrattuali, disciplina e tutele*, pagina 271

considerando il fatto che la maggioranza di essi sono a tempo determinato, che la carriera sportiva è di breve durata, e, specie nel professionismo, che i rapporti di forza sono talvolta a favore del lavoratore.

Esiste anche la possibilità di inserire una tutela arbitrale gestibile dal lavoratore, a causa della velocità decisionale necessaria in questo campo, in caso di contenzioso; in questi casi la maggior parte delle Federazioni sportive agisce con organismi giudiziari autonomi, senza però escludere del tutto, in casi estremi, la possibilità di ricorrere alla giustizia statale.

III.7 Focus: maestro di tennis

Per quanto riguarda il maestro di tennis, la Federazione Italiana Tennis e Padel riconosce quattro livelli di qualifica, che richiedono l'iscrizione ai corsi di formazione, lo svolgimento di tirocini e il superamento di un esame finale¹³.

Il livello più basso è quello dell'istruttore di primo grado: la sua qualifica dura due anni e può essere rinnovata con il superamento di un test durante un corso di aggiornamento. Egli può collaborare con le altre figure di livello superiore solo nell'ambito dei corsi di minitennis, che riguardano i bambini di età compresa tra i 4/5 anni e i 10 anni, e non può condurre lezioni individuali.

Salendo di livello vi è l'istruttore di secondo grado: una qualifica permanente nel tempo; necessaria la partecipazione al corso di aggiornamento ogni due anni. Egli può lavorare da solo nei corsi di minitennis e avviamento al tennis e affiancare i maestri di livello superiore nell'ambito delle fasi più avanzate di perfezionamento e di specializzazione.

Al terzo livello si trova il maestro nazionale, che può dirigere una o due scuole tennis, può seguire dei tennisti ad alto livello nazionale e può lavorare in autonomia in qualunque settore della scuola.

Il tecnico nazionale è la figura più importante e, in aggiunta alle caratteristiche del maestro nazionale, può allenare i tennisti ad alto livello in ambito internazionale, che hanno classifica ATP o WTA.

¹³ Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), *I livelli di qualifica*. Risorsa web reperibile all'indirizzo: <https://www.fitp.it/Istituto-di-formazione/Insegnanti/I-livelli-di-qualifica> (consultato 24 gennaio 2026)

Tutte le qualifiche sono permanenti, ad eccezione di quella di istruttore di primo grado.

Per dare una grandezza del mondo della FITP e di chi ci lavora, secondo le stime certificate fatte nel 2021¹⁴ gli istruttori federali nell'ambito tennistico erano:

- 3.358 istruttori di primo grado
- 2.105 istruttori di secondo grado
- 1.888 maestri nazionali
- 362 tecnici nazionali

Nell'ambito del Padel e Beach Volley risultavano:

- 362 istruttori di primo livello
- 91 istruttori di secondo livello
- 28 maestri nazionali

Esistono anche altre figure professionali riconosciute dalla Federazione con questi numeri, sempre nel 2021¹⁵:

- 556 preparatori atletici di primo livello
- 259 preparatori atletici di secondo livello
- 98 mental coach di primo livello
- 81 mental coach di secondo livello
- 74 preparatori alimentari

In questo settore sportivo coesistono varie tipologie di contratti, a seconda dei livelli di qualifica e degli impegni lavorativi; un istruttore di tennis può essere inquadrato come lavoratore autonomo, subordinato o Co.Co.Co..

¹⁴ FITP: *Record d'insegnanti certificati: nel 2021 oltre 10.000. Risorsa web reperibile all'indirizzo <https://www.fitp.it/Federazione/News/Attivita-federali/record-insegnanti-e-maestri-di-tennis-in-italia-formazione-isf>*

¹⁵ FITP: *Record d'insegnanti certificati: nel 2021 oltre 10.000. Risorsa web reperibile all'indirizzo <https://www.fitp.it/Federazione/News/Attivita-federali/record-insegnanti-e-maestri-di-tennis-in-italia-formazione-isf>*

Un'altra possibilità è l'apertura di una Partita IVA, o addirittura un obbligo quando tale attività diviene continuativa ed in crescita; ad essa sono collegate delle agevolazioni fiscali e previdenziali.

Dal punto di vista previdenziale, se il reddito annuo non raggiunge i 5.000€¹⁶ si è esentati dall'effettuare versamenti all'INPS, e comunque per le eccedenze è previsto, fino al 2027, una riduzione del 50%.

Dal lato fiscale l'esenzione totale è prevista entro i 15.000€ annuali, mentre al di sopra di tale soglia bisogna scegliere il tipo di regime da seguire, e cioè:

- forfettario, che permette un'imposizione fiscale del 5% per i primi cinque anni e poi del 15% fino ai 75.000€ annui, con una contabilità semplificata;
- ordinario, che è senza particolari agevolazioni.

Per ottenere tutte queste agevolazioni è necessario che l'ente che corrisponde la remunerazione al maestro sia iscritto al RAS (Registro delle Attività Dilettantistiche).

È utile ricordare che il passaggio da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ad uno con partita IVA non può avvenire, se si mantiene lo stesso datore di lavoro e le medesime peculiarità lavorative, se non dopo due anni dalla fine del rapporto precedente.

¹⁶ ASI TENNIS, (2025) *Istruttori sportivi e partita iva: vantaggi, obblighi e considerazioni pratiche*. Risorsa web reperibile all'indirizzo <https://www.asitennis.it/?p=1144>

IV. Aspetti previdenziali e assicurativi del lavoratore sportivo

IV.1 Premessa

Il decreto legislativo n. 36/2021 ha esteso sia agli sportivi professionisti che a quelli dilettanti il regime giuridico dei rapporti di lavoro, comprendendo le tutele previdenziali e assicurative: tra le tutele rientrano quelle antinfortunistiche, pensionistiche, contro le malattie professionali INAIL, genitoriali e contro le disoccupazioni involontarie¹.

Ovviamente vi è differenza tra chi lavora in ambito sportivo per ottenere il proprio guadagno principale per vivere e chi compete senza fini di lucro, anche se può avere dei corrispettivi.

Inizialmente la normativa del settore sportivo era racchiusa nella legge n. 91/1981, che è stata poi abrogata in seguito all'emanazione del decreto legislativo n. 36/2021, che è entrato in vigore il 1° luglio 2023².

Gli atleti hanno necessità di essere tutelati quando termina la loro attività sportiva, in quanto dopo la loro carriera devono trovare un lavoro perché la loro attività può terminare in età poco avanzate: solo il 10% dei calciatori professionisti di nazionalità italiana ha uno stipendio che permette loro di non lavorare quando si ritirano dall'attività sportiva³.

In contrasto con gli atleti, ci sono gli altri lavoratori sportivi, che hanno redditi, di solito, inferiori e hanno una vita lavorativa più lunga.

IV.2 Evoluzione delle tutele previdenziali e assicurative degli sportivi

Inizialmente, gli sportivi erano assicurati solo contro gli infortuni, e la tutela iniziò negli anni '30 quando fu costituito un organismo assicurativo⁴, che copriva dai rischi legati alle diverse discipline sportive, attraverso assicurazioni private. Infatti, fu creata

¹ Trojsi Anna (2024), *La riforma del diritto sportivo nel sistema delle fonti*, pagina 4

² Ales Edoardo, Miranda Luca, Petriccia Gianluca, Variale Luisa (2024), *Organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro nelle attività sportive*, pagina 39

³ De Martino Claudio (2024), *Le nuove tutele previdenziali e assicurative per i lavoratori sportivi*, pagina 362

⁴ De Martino Claudio (2024), *Le nuove tutele previdenziali e assicurative per i lavoratori sportivi*, pagina 363

dal CONI con decreto n. 2047 del 16 ottobre 1934 la Cassa di Previdenza per assicurare gli sportivi⁵.

I lavoratori sportivi incominciarono a essere tutelati con l'iscrizione obbligatoria degli stessi alla «gestione sostitutiva dell'Ente Nazionale di Assistenza e di Previdenza per i Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS)» (De Martino Claudio, *Le nuove tutele previdenziali e assicurative per i lavoratori sportivi*, pagina 363, 2024).

Gli atleti, invece, ricevettero una garanzia gratuita a partire dal 1951, grazie all'intervento del CONI, che sfruttò la creazione della Cassa di Previdenza, il cui nome fu poi modificato in SPORTASS⁶.

Con il d.P.R. 1° luglio 1952, n. 1451⁷, si creò un sistema di assicurazione privatistico, che tutelava tutti i lavoratori sportivi contro gli infortuni durante l'attività sportiva.

Per ottenere ulteriori tutele, oltre a quelle legate agli infortuni, si dovettero aspettare gli anni '60, quando la FIGC, insieme all'INPS, introdussero le assicurazioni legate alla pensione, all'invalidità e alla reversibilità.

L'estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'I.V.S. (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) a tutti gli sportivi professionisti avvenne qualche anno dopo l'istituzione di un fondo contributivo presso l'ENPALS⁸.

In aggiunta, le società sportive dovevano «stipulare una polizza assicurativa individuale a favore degli sportivi professionisti contro il rischio della morte e contro gli infortuni che avrebbero potuto pregiudicare il proseguimento dell'attività sportiva professionistica)» (De Martino Claudio, *Le nuove tutele previdenziali e assicurative per i lavoratori sportivi*, pagina 365, 2024) e versare presso l'ENPALS i contributi per la tutela I.V.S..

⁵ De Martino Claudio (2024), *Le nuove tutele previdenziali e assicurative per i lavoratori sportivi*, pagina 363

⁶ De Martino Claudio (2024), *Le nuove tutele previdenziali e assicurative per i lavoratori sportivi*, pagina 363

⁷ De Martino Claudio (2024), *Le nuove tutele previdenziali e assicurative per i lavoratori sportivi*, pagina 364

⁸ De Martino Claudio (2024), *Le nuove tutele previdenziali e assicurative per i lavoratori sportivi*, pagina 364

Questa evoluzione delle tutele previdenziali e assicurative per i lavoratori sportivi andò avanti con la riforma del lavoro sportivo, che iniziò con la legge delega 8 agosto 2019, n. 86⁹, che conteneva le regole per gestire il fondo di previdenza.

IV.3 Regimi fiscali per il dilettantismo

Per chi esercitava attività sportiva dilettantistica intervenne l'art. 69 comma 2 TUIR, poi abrogato e sostituito dall'art. 52 comma 2-bis) decreto legislativo n. 36/2021¹⁰.

L'art. 69 comma 2 TUIR stabiliva che «le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui art. 67 comma 1 lett. m) TUIR non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a € 10.000. Non concorrono altresì a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale» (Ales Edoardo, Miranda Luca, Petriccia Gianluca, Variale Luisa, *Organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro nelle attività sportive*, pagina 39, 2024).

La tassazione veniva applicata quando l'ammontare del reddito eccedeva i 10.000 euro nel periodo d'imposta, distinguendo due casi¹¹:

- a) se il reddito era compreso tra i 10.000 e i 30.658,28 euro, veniva applicata una ritenuta del 23% a titolo d'imposta;
- b) se il reddito avesse superato i 30.658,28 euro, sarebbe stata sempre applicata la ritenuta del 23%, ma, in questo caso, a titolo d'acconto.

Il decreto legislativo n. 36/2021 stabilisce che i corrispettivi ricevuti da un atleta non possano mai essere classificati come «redditi diversi» (Ales Edoardo, Miranda Luca, Petriccia Gianluca, Variale Luisa, *Organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro nelle attività sportive*, pagina 41, 2024), perché sono sempre attribuibili ai redditi di lavoro.

⁹ De Martino Claudio (2024), *Le nuove tutele previdenziali e assicurative per i lavoratori sportivi*, pagina 367

¹⁰ Ales Edoardo, Miranda Luca, Petriccia Gianluca, Variale Luisa (2024), *Organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro nelle attività sportive*, pagina 41

¹¹ Ales Edoardo, Miranda Luca, Petriccia Gianluca, Variale Luisa (2024), *Organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro nelle attività sportive*, pagina 41

Se l'atleta compete in ambito dilettantistico, i corrispettivi ricevuti vengono divisi in tre categorie in base al fatto se si rientra nel caso di collaborazione coordinata continuativa, di lavoro subordinato o di lavoro autonomo¹².

Il decreto legislativo n. 36/2021 modifica anche la tassazione dei redditi degli atleti dilettanti, esentando i compensi di lavoro sportivo fino a 15.000 euro nel periodo d'imposta¹³ e aggiungendo agevolazioni riguardo ai premi ricevuti dagli atleti sulla base dei risultati sportivi.

I compensi e i premi per gli atleti dilettanti sono così distinti: i primi sono quelli ottenuti per le prestazioni sportive della stagione o durante il periodo previsto dal contratto; i secondi sono percepiti in caso di «raggiungimento di risultati sportivi» (Ales Edoardo, Miranda Luca, Petriccia Gianluca, Variale Luisa, *Organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro nelle attività sportive*, pagina 41, 2024).

Per aiutare le associazioni e le società sportive, che risultano spesso fragili, il decreto legislativo n. 163/2022 ha introdotto diverse agevolazioni¹⁴, tra cui l'applicazione di nuove aliquote contributive al superamento dei 5.000 euro annuali nei casi di contratti di co.co.co e di lavoro autonomo, creando una parte di esenzione contributiva se non si supera tale cifra.

Questi contratti sono anche caratterizzati da una riduzione del 50% dell'imponibile contributivo e di quello pensionistico; tale riduzione è valida fino al 31 dicembre 2027¹⁵.

Si sono, tuttavia, sollevate delle critiche da parte del sindacato¹⁶, il quale ritiene che molti lavoratori, dato che spesso hanno retribuzioni annuali inferiori o poco sopra ai 5.000 euro, non avranno coperture contributive legate alla prestazione pensionistica futura.

¹² Ales Edoardo, Miranda Luca, Petriccia Gianluca, Variale Luisa (2024), *Organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro nelle attività sportive*, pagina 42

¹³ Ales Edoardo, Miranda Luca, Petriccia Gianluca, Variale Luisa (2024), *Organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro nelle attività sportive*, pagina 41

¹⁴ De Martino Claudio (2024), *Le nuove tutele previdenziali e assicurative per i lavoratori sportivi*, pagina 383

¹⁵ De Martino Claudio (2024), *Le nuove tutele previdenziali e assicurative per i lavoratori sportivi*, pagina 384

¹⁶ De Martino Claudio (2024), *Le nuove tutele previdenziali e assicurative per i lavoratori sportivi*, pagina 385

IV.4 Regimi fiscali per il professionismo

L'art. 38 comma 1 decreto legislativo n. 36/2021 all'interno dell'area del professionismo individua le società con scopo di lucro e quelle che operano per conto delle Federazioni sportive nazionali delle rispettive discipline¹⁷ in ambito professionistico.

Si parla di lavoro autonomo quando si fa riferimento al lavoro sportivo che soddisfa uno dei seguenti requisiti¹⁸:

- si svolge l'attività sportiva in una o più manifestazioni collegate tra loro in breve tempo;
- l'atleta risulta svincolato dal numero di sedute di allenamento;
- la prestazione continuativa è inferiore alle 8 ore settimanali o ai 5 giorni mensili oppure ai 30 giorni annuali.

In alternativa, si parla di redditi di lavoro dipendente quando si ricevono compensi derivanti da un rapporto di subordinazione.

Gli atleti professionisti che hanno meno di 23 anni sono esentati dal pagamento delle imposte fino a un reddito annuo di 15.000 euro: questo vale per le società professionistiche che nella stagione precedente non hanno superato il fatturato di 5 milioni di euro¹⁹.

La seguente tabella 4.1 schematizza i profili fiscali analizzati confrontando l'area del dilettantismo con quella del professionismo e differenziando il periodo che va fino al 30 giugno 2023 dal periodo successivo al 1° luglio 2023.

¹⁷ Ales Edoardo, Miranda Luca, Petriccia Gianluca, Variale Luisa (2024), *Organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro nelle attività sportive*, pagina 42

¹⁸ Ales Edoardo, Miranda Luca, Petriccia Gianluca, Variale Luisa (2024), *Organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro nelle attività sportive*, pagina 42

¹⁹ Ales Edoardo, Miranda Luca, Petriccia Gianluca, Variale Luisa (2024), *Organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro nelle attività sportive*, pagina 42

Tabella 4.1

Profili fiscali per il dilettantismo vs profili fiscali per il professionismo

PROFILI FISCALI	AREA	
	Dilettantismo	Professionalismo
	<i>Redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR</i>	
Fino al 30.06.2023	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Primi € 10.000 percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito; ▶ Ai sensi dell'art. 25 della L. n. 133/1999 si applica la ritenuta che è a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a € 20.658,28 ed è a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Si ha reddito di lavoro dipendente quando il datore/ squadra corrisponde allo sportivo professionista somme per la sua attività sportiva o sfruttamento dei diritti d'immagine ove ne consegue che la tassazione dei relativi redditi deve avvenire in base alle disposizioni degli articoli da 49 a 52 del DPR n. 917/86 in materia di redditi di lavoro dipendente. ▶ Si ha reddito da lavoro autonomo quando ricorra una delle seguenti ipotesi: <ul style="list-style-type: none"> → lo sportivo professionista svolge l'attività nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; → quando l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o di allenamento; → quando la prestazione oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non sia superiore a otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.
	<i>Redditi seguono la tipologia contrattuale (art. 36 comma 6 del D.lgs. 36/2021)</i>	
Dal 01.07.2023	<ul style="list-style-type: none"> ▶ I compensi di lavoro sportivo non costituiscono base imponibile fino all'importo complessivo annuo di € 15.000,00; ▶ Le somme corrisposte ai tesserati, quali atletici e tecnici, anche a carattere volontario, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportivi, anche a titolo di partecipazioni a raduni (ad es. componenti di squadra nazionale di disciplina in manifestazioni nazionali) sono inquadrare come premi ai sensi dell'art. 30 dpr. 600/1973 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Per gli/le atleti/e di età inferiore a 23 anni le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito fino all'importo massimo annuo di € 15.000,00. In caso di superamento del limite indicato, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Quanto esposto si applica alle società professionistiche che nella stagione sportiva precedente abbiano avuto un fatturato non superiore a € 5.000.000. ▶ Ad eccezione di quanto sopra, la normativa segue quanto indicato per il reddito di lavoro dipendente nel TUIR;

Fonte: Ales Edoardo, Miranda Luca, Petriccia Gianluca, Variale Luisa (2024), *Organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro nelle attività sportive*

IV.5 Aspetti previdenziali per gli sportivi

Il regime previdenziale degli sportivi è caratterizzato da un Fondo speciale, caratterizzato da regole proprie e un'autonomia di bilancio²⁰.

La tutela previdenziale per gli atleti è nata con la legge 14 luglio 1973 n. 366²¹, che rendeva obbligatoria l'assicurazione per invalidità e anzianità e contro le malattie per i calciatori e gli allenatori di calcio, istituendo il suddetto Fondo speciale. Questa legge è stata poi estesa, attraverso l'art. 9 legge n. 91/1981²², a tutti gli sportivi professionisti, tra cui atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici, che svolgevano attività sportiva onerosa con continuità nelle discipline previste dal CONI.

Per il calcolo della pensione degli atleti si è passati dal sistema retributivo al sistema contributivo con il decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 166²³, che ha sancito anche l'elevazione dell'età pensionabile a seconda dell'iscrizione o meno dei lavoratori sportivi al Fondo speciale al 31 dicembre 1995²⁴.

Per quelli già iscritti l'età pensionabile era innalzata di un anno ogni 18 mesi fino a raggiungere i 47 anni per le donne e i 52 anni per gli uomini; coloro che si iscrivevano dopo il 31 dicembre 1995 l'età pensionabile prevista era di 57 anni, dopo aver effettuato dei versamenti di contribuzione per 5 anni²⁵.

L'età pensionabile per i lavoratori iscritti al Fondo dopo il 31 dicembre 1995 è stata poi modificata come segue²⁶:

- 60 anni per le donne e 65 per gli uomini, con la legge 23 agosto 2004;
- 66 anni sia per i lavoratori che per le lavoratrici sportive, con l'art. 24 comma 6 decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201.

²⁰ Ales Edoardo, Miranda Luca, Petriccia Gianluca, Variale Luisa (2024), *Organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro nelle attività sportive*, pagina 43

²¹ Ales Edoardo, Miranda Luca, Petriccia Gianluca, Variale Luisa (2024), *Organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro nelle attività sportive*, pagina 43

²² Ales Edoardo, Miranda Luca, Petriccia Gianluca, Variale Luisa (2024), *Organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro nelle attività sportive*, pagina 43

²³ Ales Edoardo, Miranda Luca, Petriccia Gianluca, Variale Luisa (2024), *Organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro nelle attività sportive*, pagina 44

²⁴ Ales Edoardo, Miranda Luca, Petriccia Gianluca, Variale Luisa (2024), *Organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro nelle attività sportive*, pagina 44

²⁵ Ales Edoardo, Miranda Luca, Petriccia Gianluca, Variale Luisa (2024), *Organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro nelle attività sportive*, pagina 44

²⁶ Ales Edoardo, Miranda Luca, Petriccia Gianluca, Variale Luisa (2024), *Organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro nelle attività sportive*, pagina 44

Per i lavoratori già iscritti al Fondo al 31 dicembre 1995, l'età pensionabile è stata alzata a 53 anni per gli uomini e a 53 per le donne, sancite dal d.P.R. 28 ottobre 2013 n. 157²⁷.

Il decreto legislativo n. 36/2021 in tema previdenziale²⁸:

- individua il lavoratore sportivo indipendentemente dal genere e dall'attività sportiva svolta;
- tutela i minori in ambito di salute e sicurezza;
- favorisce l'accesso degli atleti all'attività sportiva al termine della loro carriera sportiva.

Come previsto dall'art. 35 comma 1 decreto legislativo n. 36/2021²⁹, i lavoratori sportivi subordinati vengono iscritti al «Fondo pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS» (Ales Edoardo, Miranda Luca, Petriccia Gianluca, Variale Luisa, *Organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro nelle attività sportive*, pagina 45, 2024).

I collaboratori coordinati continuativi e i lavoratori autonomi dell'ambito dilettantistico vengono assicurati alla Gestione separata e vi è l'obbligo contributivo al superamento dei 5.000 euro annui³⁰.

Stesso obbligo di contribuzione previdenziale presso la Gestione separata lo hanno i professionisti che lavorano nel settore dilettantistico e hanno una partita IVA.

Di seguito, si trovano due tabelle riassuntive che sintetizzano i contributi previdenziali per le diverse tipologie di lavoratore sportivo sia in ambito dilettantistico che professionistico. Sono presenti anche le aliquote per malattia e maternità, trattate nel prossimo paragrafo.

²⁷ Ales Edoardo, Miranda Luca, Petriccia Gianluca, Variale Luisa (2024), *Organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro nelle attività sportive*, pagina 44

²⁸ Ales Edoardo, Miranda Luca, Petriccia Gianluca, Variale Luisa (2024), *Organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro nelle attività sportive*, pagina 45

²⁹ Ales Edoardo, Miranda Luca, Petriccia Gianluca, Variale Luisa (2024), *Organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro nelle attività sportive*, pagina 45

³⁰ Ales Edoardo, Miranda Luca, Petriccia Gianluca, Variale Luisa (2024), *Organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro nelle attività sportive*, pagina 46

Tabella 4.2

Profili previdenziali per il dilettantismo

AREA DILETTANTISMO			
L'applicazione dei contributi previdenziali è prevista per i compensi superiori ad € 5.000,00 e fino al massimale che per il 2025 risulta pari ad euro 120.607,00*. Fino al 2027, inoltre, vige un regime agevolato che prevede la contribuzione nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo.**			
Profili Previdenziali	Soggetti	Aliquota	Codice tributo
Lavoro Subordinato	Lavoratori subordinati iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi	IVS → 33% (di cui 9,19% c/lavoratore) NASpl → 1,31% (contribuzione ordinaria) NASpl → 0,30% (art. 25 L. 845/1978) Maternità → 0,46% Malattia → 2,22% CUAF → 0,68% Fondo di garanzia TFR → 0,20% (dovuto solo in caso di non costituzione del fondo previsto dall'art. 26 comma 4 d.lgs. 36/2021) FIS fino a 5 dipendenti → 0,50% (di cui 0,17% c/ lavoratore) FIS oltre 5 dipendenti → 0,80% (di cui 0,27% c/ lavoratore)	D.M.10
Lavoro Autonomo	Isritti alla gestione separata e assicurati presso altre forme obbligatorie o titolari di pensione diretta (c.6 art. 35 d.lgs. 36/2021).	24%	C10
	Isritti alla gestione separata e NON assicurati presso altre forme obbligatorie (c. 7 art 35 d.lgs. 36/2021).	25% + 2,03% = 27,03 %	CXX
	Isritti alla gestione separata che svolgono prestazioni autonome ai sensi art. 53 TUIR e NON assicurati ad altre forme obbligatorie (c.8 art. 35 d.lgs. 36/2021).	25% + 0,72% aliquota aggiuntiva +0,35% ISCRO = 26,07%	PXX/ PXXR
	Isritti alla gestione separata che svolgono prestazioni autonome ai sensi art. 53 TUIR e assicurati ad altre forme obbligatorie (c. 8 art. 35 d.lgs. 36/2021).	24%	P10/ P10R

Fonte: Ales Edoardo, Miranda Luca, Petriccia Gianluca, Variale Luisa (2024), *Organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro nelle attività sportive*

Tabella 4.3

Profili previdenziali per il dilettantismo

AREA PROFESSIONISMO			
Profili Previdenziali	Soggetti	Aliquota	Codice tributo
Lavoro Subordinato	Lavoratori subordinati iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi	IVS → 33% (di cui 9,19% c/ lavoratore) NASpl → 1,31% (contribuzione ordinaria) NASpl → 0,30% (art. 25 L. 845/1978) Maternità → 0,46% Malattia → 2,22% CUAF → 0,68% Fondo di garanzia TFR → 0,20% (dovuto solo in caso di non costituzione del fondo previsto dall'art. 26 comma 4 d.lgs. 36/2021) FIS fino a 5 dipendenti → 0,50% (di cui 0,17% c/ lavoratore) FIS oltre 5 dipendenti → 0,80% (di cui 0,27% c/lavoratore)	D.M.10
Lavoro Autonomo	iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi ***	Contribuzione IVS 33% suddivisa con la medesima ripartizione operata presso l'A.G.O. per i lavoratori dipendenti (cfr. l'art. 1, commi 1 e 2, del D.lgs n. 166/1997): 23,81% per cento a carico del committente e 9,19% per cento a carico del lavoratore autonomo.	Lo sportivo indicherà, nella fattura emessa, l'importo in riduzione del valore totale della stessa concernente il contributo a proprio carico pari al 9,19%

Fonte: Ales Edoardo, Miranda Luca, Petriccia Gianluca, Variale Luisa (2024), *Organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro nelle attività sportive*

IV.6 Le tutele in tema di infortuni e malattie professionali

Sia i collaboratori coordinati continuativi sia i volontari in ambito dilettantistico hanno una tutela assicurativa obbligatoria contro gli infortuni, stabilita dall'art. 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289³¹.

L'assicurazione deve essere stipulata dalle federazioni sportive nazionali e dalle varie discipline e riguarda gli effetti degli infortuni avvenuti durante l'attività sportiva: negli allenamenti o in preparazione alle gare ufficiali. L'indennizzo è previsto per le lesioni causate dagli infortuni, che provocano direttamente la morte o l'invalidità permanente del lavoratore sportivo assicurato entro due anni da quando si è verificato l'infortunio³².

L'assicurazione interviene con le seguenti misure³³:

- eroga, in caso di morte del soggetto, una cifra superiore a 80.000 euro;
- eroga, in caso di invalidità permanente, una somma calcolata in proporzione agli 80.000 euro, in base alla specifica «tabella lesioni» (Ales Edoardo, Miranda Luca, Petriccia Gianluca, Variale Luisa, *Organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro nelle attività sportive*, pagina 48, 2024) prevista dal d.P.C.M. 3 novembre 2010.

La copertura assicurativa obbligatoria INAIL è stata estesa anche ai lavoratori subordinati sportivi professionisti con l'art. 6 decreto legislativo n. 38/2000³⁴.

Rimangono ad ora esclusi dall'obbligo assicurativo presso l'INAIL i lavoratori co.co.co, quelli autonomi, gli sportivi dilettanti che operano come volontari, i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e i lavoratori sportivi dei Gruppi militari e civili dello Stato³⁵.

³¹Ales Edoardo, Miranda Luca, Petriccia Gianluca, Variale Luisa (2024), *Organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro nelle attività sportive*, pagina 47

³²Ales Edoardo, Miranda Luca, Petriccia Gianluca, Variale Luisa (2024), *Organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro nelle attività sportive*, pagina 48

³³Ales Edoardo, Miranda Luca, Petriccia Gianluca, Variale Luisa (2024), *Organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro nelle attività sportive*, pagina 48

³⁴Ales Edoardo, Miranda Luca, Petriccia Gianluca, Variale Luisa (2024), *Organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro nelle attività sportive*, pagina 48

³⁵De Martino Claudio (2024), *Le nuove tutele previdenziali e assicurative per i lavoratori sportivi*, pagina 377

Di seguito vi sono i casi che rientrano nel concetto di infortunio:

- vi è stata una causa violenta
- è avvenuto in occasione del lavoro, che comprende anche le sedute di allenamento
- vi sono lesioni visibili al corpo
- ne è derivata la morte o un'inabilità temporanea o permanente
- si è impossibilitati a lavorare per più di tre giorni

Una volta verificatosi l'infortunio, l'atleta deve, per prima cosa, dare notizia immediata al proprio datore di lavoro e fornirgli il certificato delle proprie lesioni.

Il datore a sua volta deve esporre denuncia alla sede INAIL entro due giorni nel caso di astensione dal lavoro per più di tre giorni oppure dare comunicazione all'INAIL entro due giorni se l'astensione è inferiore ai tre giorni. La denuncia o la comunicazione deve essere inviata in via telematica.

Se l'infortunio ha provocato la morte o può provocarla, deve essere segnalato dal datore in un tempo limite di ventiquattro ore³⁶. In caso di mancata segnalazione, il datore riceve una sanzione amministrativa.

L'INAIL copre anche le malattie professionali, che devono essere causate direttamente dal lavoro svolto dal soggetto. Le malattie sono divise in tabellate e non tabellate, e la differenza è legata al fatto che il lavoratore deve provare o meno che la malattia sia di tipo professionale.

³⁶ Ales Edoardo, Miranda Luca, Petriccia Gianluca, Variale Luisa (2024), *Organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro nelle attività sportive*, pagina 50

Tabella 4.4

Malattia tabellata vs malattia non tabellata

FATTISPECIE	CONSEGUENZA	ADEMPIMENTO DEL LAVORATORE
Malattia tabellata	Se la malattia compare sussiste la presunzione legale della sua origine professionale	Il lavoratore deve solo provare lo svolgimento delle mansioni ricomprese nelle lavorazioni tabellate e l'insorgenza della relativa malattia
Malattia non tabellata	Il lavoratore deve provare l'origine professionale della malattia	Deve, dunque, provare: <ul style="list-style-type: none">▶ l'esposizione al rischio;▶ l'insorgenza della malattia;▶ l'origine professionale della malattia su base medico – legale.

Fonte: Ales Edoardo, Miranda Luca, Petriccia Gianluca, Variale Luisa (2024), *Organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro nelle attività sportive*

Se insorge la malattia professionale, il lavoratore deve comunicarlo al datore entro 15 giorni; quest'ultimo dovrà inviare denuncia all'INAIL entro 5 giorni³⁷.

Per quanto riguarda l'inabilità di svolgere la prestazione lavorativa, il lavoratore riceverà dal datore e dall'INAIL l'indennizzo giornaliero ³⁸: dal primo otterrà l'intero importo della retribuzione per la giornata in cui si sono manifestati l'infortunio o la malattia professionale e il 40% della retribuzione per i successivi 3 giorni. In aggiunta, l'INAIL darà un indennizzo pari al «60% della retribuzione mensile media dei 12 mesi antecedenti all'inabilità dal 4° giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale e fino alla guarigione clinica e il 75% della retribuzione mensile media dei 12 mesi antecedenti all'inabilità dal 91° giorno e fino a guarigione clinica» (Ales Edoardo, Miranda Luca, Petriccia Gianluca, Variale Luisa, *Organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro nelle attività sportive*, pagina 52, 2024).

L'indennità giornaliera viene, comunque, sottoposta a tassazione IRPEF.

³⁷ Ales Edoardo, Miranda Luca, Petriccia Gianluca, Variale Luisa (2024), *Organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro nelle attività sportive*, pagina 51

³⁸ Ales Edoardo, Miranda Luca, Petriccia Gianluca, Variale Luisa (2024), *Organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro nelle attività sportive*, pagina 52

IV.7 Fondo TFR

L'art. 33, co. 2, decreto legislativo n. 36/2021 afferma che anche i lavoratori sportivi sono tutelati contro la disoccupazione involontaria, portando i datori di lavoro a effettuare la contribuzione NASpI³⁹.

Per quanto riguarda il Fondo di Garanzia TFR, è previsto che sia corrisposto il TFR al termine dell'attività sportiva; se il lavoratore non ha il diritto al TFR, o se non viene costituito il fondo, il datore deve comunque accantonare le quote di TFR maturate e versare quanto dovuto al Fondo di Tesoreria INPS⁴⁰.

Inoltre, i lavoratori subordinati sportivi hanno anche una tutela per ricevere le ultime tre mensilità, come previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80⁴¹.

Vi sono anche le tutele per la famiglia, relative «agli assegni per il nucleo familiare» (De Martino Claudio, *Le nuove tutele previdenziali e assicurative per i lavoratori sportivi*, pagina 373, 2024).

IV.8 Sanzioni disciplinari per i lavoratori sportivi

Il lavoratore sportivo ha responsabilità disciplinare sia nei confronti della Federazione sportiva nazionale sia verso il proprio datore di lavoro.

Gli obblighi del lavoratore sportivo sono simili a quelli di qualsiasi lavoratore dipendente, ma, in aggiunta, nel contratto di lavoro sportivo subordinato vi deve essere una «clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici» (Zubin Andrea, *Sanzioni disciplinari e tutela dei lavoratori sportivi*, pagina 313, 2024), come citato dall'ultimo comma dell'art. 27, decreto legislativo 28 febbraio 2021: quindi, l'atleta deve cercare di conseguire anche gli scopi agonistici prestabiliti.

Per quanto riguarda i doveri degli atleti della pallacanestro, per esempio, è stato stipulato un «Accordo Collettivo “Giocatori Professionisti”» (Zubin Andrea, *Sanzioni*

³⁹ De Martino Claudio (2024), *Le nuove tutele previdenziali e assicurative per i lavoratori sportivi*, pagina 372

⁴⁰ De Martino Claudio (2024), *Le nuove tutele previdenziali e assicurative per i lavoratori sportivi*, pagina 373

⁴¹ De Martino Claudio (2024), *Le nuove tutele previdenziali e assicurative per i lavoratori sportivi*, pagina 373

disciplinari e tutela dei lavoratori sportivi, pagina 313, 2024), in comune accordo tra la FIP (Federazione Italiana Pallacanestro), la Lega Serie A di Pallacanestro e la GIBA.

In caso di mancato rispetto dei doveri sportivi si applicano delle sanzioni disciplinari, tra cui multe, esclusioni dagli allenamenti, riduzione della retribuzione e risoluzione anticipata del contratto stipulato, in quantità proporzionate alle infrazioni.

IV.9 Riparto di giurisdizioni

Possono esserci comportamenti degli atleti che fanno coesistere una sanzione disciplinare del datore con una sancita dalla Federazione.

Vi sono tre aree di riparto della giurisdizione sulle controversie sportive:

- liti tecnico-sportive, risolte dagli organi di giustizia sportiva;
- questioni non tecnico-sportive, attribuite alla giurisdizione amministrativa statale;
- problematiche legate ai «rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti» (Zubin Andrea, *Sanzioni disciplinari e tutela dei lavoratori sportivi*, pagina 317, 2024), risolti dal giudice ordinario.

Per quanto riguarda questa ripartizione, è intervenuta la legge 280/2003⁴², che ha dato una definizione di «giustizia sportiva» (Greco Ginevra, *Giustizia sportiva e tutela giurisdizionale sulle sanzioni disciplinari, alla luce del principio di proporzionalità*, pagina 6, 2018), stabilendo che si riferisce all'insieme di norme create dalle Federazioni sportive per risolvere le varie problematiche legate alle discipline sportive.

Vi sono diverse tipologie di giustizia⁴³:

- associativa
- economica
- tecnica
- disciplinare

⁴² Greco Ginevra (2018), *Giustizia sportiva e tutela giurisdizionale sulle sanzioni disciplinari, alla luce del principio di proporzionalità*, pagina 5

⁴³ Greco Ginevra (2018), *Giustizia sportiva e tutela giurisdizionale sulle sanzioni disciplinari, alla luce del principio di proporzionalità*, pagina 7

L'ultima risulta essere la più rilevante, ma anche quella che presenta numerose criticità.

L'art. 2 della legge n. 280/2003 stabilisce che l'ordinamento sportivo ha l'esclusività delle discipline riguardanti ⁴⁴:

- il rispetto e l'applicazione del regolamento e dell'organizzazione dell'ordinamento sportivo della nazione, al fine di poter svolgere correttamente le attività sportive;
- i comportamenti più rilevanti in ambito disciplinare con le relative sanzioni sportive.

L'art. 3 dispone che il Giudice statale può intervenire sulle questioni sportive solo quando sono stati esauriti i «gradi interni della giustizia sportiva» (Greco Ginevra, *Giustizia sportiva e tutela giurisdizionale sulle sanzioni disciplinari, alla luce del principio di proporzionalità*, pagina 12, 2018), cioè la pregiudiziale sportiva.

Il giudice ordinario si occupa dei rapporti patrimoniali tra le società sportive, gli atleti e le associazioni, quello amministrativo delle controversie riguardanti gli atti del CONI e delle Federazioni sportive.

Il T.A.R. Lazio, che è un giudice amministrativo di primo grado e ha competenza funzionale riguardo alle questioni sportive, ha stabilito che, quando le sanzioni disciplinari sportive avevano rilevanza giuridico-economica, queste potevano essere impugnate davanti al giudice amministrativo⁴⁵.

Tuttavia, il Collegio di Stato ha ritenuto che la legge n. 208/2003 portava con sé dei dubbi di costituzionalità, esortando la Corte costituzionale a intervenire per fare un chiarimento sulla situazione.

La Corte è intervenuta con la sentenza n. 1048 dell'8 novembre 2007, secondo cui le questioni, che non toccano i diritti fondamentali, ma che si riferiscono all'ambito della disciplina sportiva, non sono di interesse per l'ordinamento generale⁴⁶.

⁴⁴ Greco Ginevra (2018), *Giustizia sportiva e tutela giurisdizionale sulle sanzioni disciplinari, alla luce del principio di proporzionalità*, pagina 12

⁴⁵ Greco Ginevra (2018), *Giustizia sportiva e tutela giurisdizionale sulle sanzioni disciplinari, alla luce del principio di proporzionalità*, pagina 15

⁴⁶ Greco Ginevra (2018), *Giustizia sportiva e tutela giurisdizionale sulle sanzioni disciplinari, alla luce del principio di proporzionalità*, pagina 21

La Corte non è comunque riuscita a stabilire con certezza quale sia il confine tra le questioni giuridicamente rilevanti e quelle non importanti per l'ordinamento generale⁴⁷.

⁴⁷ Greco Ginevra (2018), *Giustizia sportiva e tutela giurisdizionale sulle sanzioni disciplinari, alla luce del principio di proporzionalità*, pagina 23

V. Lo sport al femminile

V.1 Premessa

Gli uomini praticano più sport rispetto alle donne: attraverso i dati Istat del 2024 risulta che il 43,4% del genere maschile pratica sport, mentre il 31,8% di quello femminile pratica attività sportiva¹. Questo divario di genere si è ridotto notevolmente nel tempo, soprattutto a causa del graduale aumento della pratica sportiva all'interno della popolazione.

Le donne che praticano sport sono più di 8 milioni e mezzo e rappresentano il 43,3% della totalità degli sportivi, ad esse si aggiungono circa 9 milioni di donne che fanno esercizi fisici nel tempo libero².


Le donne utilizzano di più rispetto agli uomini, come si evince dal grafico 5.1 sottostante, le nuove tecnologie a supporto delle attività sportive; infatti, spesso svolgono esercizi legati al fitness con l'aiuto dei social network o di video specializzati per tali attività. A tale riguardo possono esserci, infatti, degli istruttori che seguono i propri allievi da remoto, permettendo la pratica dello sport all'interno della propria abitazione.

¹ Today statistiche Istat (2024), *La pratica sportiva in Italia*

² Rapporto Censis (2023), *Donne, lavoro e sport in Italia*, pagina 5

Grafico 5.1

Persone di 3 anni e più che praticano sport per sesso, frequenza, periodo dell'anno, utilizzo di internet e ausilio di un trainer nel 2024, per 100 praticanti di 3 anni e più.



Fonte: Today statistiche Istat (2024), *La pratica sportiva in Italia*

V.2 Verso la parità di genere

Storicamente la presenza del genere femminile all'interno del mondo sportivo è sempre stata assoggettata all'esclusione, agli stereotipi e ai pregiudizi. A questo proposito intervenne il Parlamento europeo il 5 giugno 2003³, sollecitando gli Stati membri a «sopprimere la distinzione tra pratiche maschili e femminili nelle procedure di riconoscimento delle discipline di alto livello» (Nunin Roberta, *La riforma del lavoro sportivo: un intervento atteso, complesso, discusso*, pagina 290, 2024) e chiedendo alle diverse Federazioni nazionali di permettere alle donne un pari accesso rispetto agli uomini allo statuto degli atleti.

L'obiettivo era, ed è tutt'ora, quello di garantire gli stessi livelli di reddito, di assistenza medica, di integrazione sociale e di carriera sportiva.

³ Nunin Roberta (2024), *La riforma del lavoro sportivo: un intervento atteso, complesso, discusso*, pagina 290

Prima della recente Riforma le atlete in Italia erano inquadrare solo come dilettanti, mentre grazie alla Riforma è stato riconosciuto il professionismo all'interno del calcio femminile, limitatamente alla Serie A, grazie alla delibera del 27 aprile 2022 da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio ⁴.

Questo passaggio rappresenta un bel balzo in avanti per quanto riguarda la parità dei generi nell'ambito sportivo, nonostante vi sia ancora disparità: infatti, «solo il 28% delle persone tesserate con le Federazioni sportive nazionali sono donne» (Nunin Roberta, *La riforma del lavoro sportivo: un intervento atteso, complesso, discusso*, pagina 290, 2024). Un cambiamento significativo si ha avuto nel 2025⁵ con l'elezione come Vicepresidente del CONI di Diana Bianchini, in quanto fino ad allora, non c'era mai stata una donna Presidente del CONI in cento anni di storia ⁶; nello schema sottostante si evince come, negli ultimi quadrienni olimpici la presenza femminile nei quadri dirigenziali sia notevolmente aumentata.

⁴ Tullisi Cristian (2022), *Novità nel lavoro sportivo: la F.I.G.C. apre le porte del professionismo alla Serie A femminile*

⁵ Coni (2025), *Consiglio Nazionale Elettivo: Luciano Buonfiglio è il nuovo Presidente, Vice Presidenti Bianchedi e Di Paola*. Risorsa web reperibile all'indirizzo: [Consiglio Nazionale Elettivo: Luciano Buonfiglio è il nuovo Presidente, Vice Presidenti Bianchedi e Di Paola](#) (consultato 11 gennaio 2026)

⁶ Nunin Roberta (2024), *La riforma del lavoro sportivo: un intervento atteso, complesso, discusso*, pagina 290

Tabella 5.1

La rappresentanza femminile nei vertici CONI

% Femmine	QUADRIENNI OLIMPICI		
	2012-2016	2016-2020	2020-2024
Presidente	0%	0%	0%
Segretario Generale	0%	0%	0%
Vice Presidenti e V.P. Vicario	0%	50%	100%
Componenti Giunta Nazionale	20%	13%	33%
Componenti Consiglio Nazionale	5%	9%	16%
Presidenti C.R. e C.P.A.	5%	5%	5%
Giunte dei C.R. e C.P.A	9%	10%	29%
Delegati CONI Point	19%	20%	23%

Fonte: CONI, *I numeri dello sport 2023*

V.3 Il passaggio al professionismo

Il passaggio per gli sport femminili al professionismo è iniziato con la legge 27 dicembre 2019 n. 160, della quale l’art.1, comma 181, dava la possibilità alle società sportive di essere esonerate, nei 3 anni successivi, dal dover versare i contributi previdenziali e assistenziali al di sotto del limite di 8.000 euro all’anno⁷, nei casi in cui avevano stipulato contratti di lavoro sportivo con le atlete.

Attualmente il professionismo negli sport femminili è riconosciuto nel calcio e nel golf: il primo fu ufficializzato a partire dalla stagione 2022/2023 all’interno della Serie A femminile (formata ora da 12 squadre)⁸, mentre il golf fu il primo sport femminile a diventare professionistico nel 1981, quando la Federazione Italiana Golf istituì la Sezione

⁷ Nunin Roberta (2024), *La riforma del lavoro sportivo: un intervento atteso, complesso, discusso*, pagina 291

⁸ Nunin Roberta (2024), *La riforma del lavoro sportivo: un intervento atteso, complesso, discusso*, pagina 291

Professionisti, accessibile sia agli uomini che alle donne⁹. La FIG ritiene professionista sia l'atleta che è abilitata all'insegnamento sia la donna che compete nei circuiti professionistici riconosciuti dalla FIG¹⁰. Il calcio femminile risulta essere un settore in grande espansione, anche grazie ai Mondiali del 2019 disputati in Francia, in cui l'Italia era l'unica Nazione delle 8 che erano arrivate ai quarti di finale a non riconoscere il calcio femminile come professionistico¹¹.

Nonostante si sia incominciato a parlare di professionismo femminile, che permette alle donne di avere maggiori tutele e di lavorare nell'ambito sportivo, rimane ancora enorme il divario, rispetto al genere maschile, per quanto riguarda le remunerazioni, in quanto i fondi dedicati al professionismo femminile sono ancora limitati¹². Queste risorse sono reperibili solo attraverso il finanziamento statale o attraverso il sistema dello sport.

Sebbene ci sia stato questo passo avanti verso il passaggio al professionismo femminile, solo la FIGC e la FIG si sono mosse in questo ambito, mentre le altre Federazioni rimangono ferme, pur dichiarando di voler abbattere la discriminazione di genere.

L'istituzione del «Fondo per il professionismo femminile» (Vettor Tiziana, *Incentivi economici per il professionismo femminile e promozione della parità di genere nello sport*, pagina 2, 2025) ha sicuramente incentivato inizialmente le società in quanto aveva delle risorse iniziali pari a 10,7 milioni di euro per gli anni 2020-2022¹³, ottenibili in parte col passaggio al professionismo femminile.

In aggiunta alle due Federazioni si era mossa anche la FIR (Federazione Italiana Rugby), che assegnava delle borse di studio a un numero limitato di atlete e cerca di premiare le migliori con dei contratti annuali di collaborazione coordinata continuativa, con la possibilità di essere rinnovati¹⁴.

⁹ Andaloro Daniele (2022), *Quali sport femminili sono considerati "professionistici" in Italia?* Risorsa web reperibile all'indirizzo: [Quali sport femminili sono considerati "professionistici" in Italia? :: GiuridicaMente](#) (consultato 11 gennaio 2026)

¹⁰ Andaloro Daniele (2022), *Quali sport femminili sono considerati "professionistici" in Italia?* Risorsa web reperibile all'indirizzo: [Quali sport femminili sono considerati "professionistici" in Italia? :: GiuridicaMente](#) (consultato 11 gennaio 2026)

¹¹ Nunin Roberta (2024), *La riforma del lavoro sportivo: un intervento atteso, complesso, discusso*, pagina 291

¹² Nunin Roberta (2024), *La riforma del lavoro sportivo: un intervento atteso, complesso, discusso*, pagina 291

¹³ Vettor Tiziana (2025), *Incentivi economici per il professionismo femminile e promozione della parità di genere nello sport*, pagina 2

¹⁴ Serra Maria Francesca (2022), *Lavoro, valore, diritto e le molte facce dello sport*, pagina 2

Rimane più complicato includere il professionismo femminile per le Federazioni che non hanno nemmeno previsto il professionismo maschile: sarebbe necessario prima introdurre il settore professionistico per gli uomini, in quanto risulterebbe difficile pensare, per il momento, a delle discipline sportive che ammettono solo il professionismo femminile, tralasciando quello maschile.

V.4 Tutele per gravidanza

È previsto che, in base all'accordo collettivo del calcio femminile, durante il periodo di gravidanza delle donne, esse ricevano per intero la retribuzione. A conferma di ciò, vi è il fatto che la gravidanza non fa parte dei casi di sospensione della retribuzione previsti dall'accordo effettivo¹⁵.

Il diritto a ricevere lo stipendio esclude, dall'altra parte, il diritto a ricevere l'indennità di maternità per le calciatrici che giocano in ambito professionistico: quest'ultima, infatti, ha un massimale, che spesso è inferiore alla retribuzione delle atlete, e potrebbe indurre le donne a evitare la gravidanza durante la loro carriera.

¹⁵ De Martino Claudio (2024), *Le nuove tutele previdenziali e assicurative per i lavoratori sportivi*, pagina 370

VI. Gli e-sports

VI.1 Premessa

L'ultimo capitolo è dedicato alla trattazione di un fenomeno estremamente recente ma non più ignorabile: quello degli e-sports (elettronic sports¹), la cui definizione è approssimabile a tutti gli sport elettronici svolti sotto forma di competizione, coinvolgendo i videogiochi; i partecipanti a questa attività vengono chiamati e-gamers².

Attualmente, nel solo 2022 tali attività hanno generato ricavi per 1.376 miliardi di dollari in tutto il mondo, coinvolgendo circa 215 milioni di appassionati³.

Il grafico sottostante indica come nel mondo, tale fenomeno stia crescendo in ogni macroarea.

Grafico 2.1

Ricavi del gaming in miliardi di dollari e crescita percentuale per regione



Fonte: Richard Mercado (2021), *Gaming: la storia di un settore in rapida crescita*, Comgest

¹ Raimondo Perluigi (2022), *Sport vs esports. Una difficile convivenza*, pagina 132

² De Martino Claudio (2024), *La specialità del lavoratore sportivo. Nozioni, tipi contrattuali, disciplina e tutele*, pagina 142

³ De Martino Claudio (2024), *La specialità del lavoratore sportivo. Nozioni, tipi contrattuali, disciplina e tutele*, pagina 143

Questo fenomeno potrebbe ancora evolversi nel futuro grazie alle innovazioni tecnologiche, in particolare con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e della blockchain⁴.

All'interno del capitolo vengono trattati:

- l'origine degli e-sports
- il ruolo dei pro-players che utilizzano questa disciplina come professione
- il riconoscimento di quest'ultima a livello istituzionale
- lo sviluppo degli e-sports in ambito internazionale
- le problematiche relative a questa disciplina

VI.2 Origine degli e-sports e le caratteristiche

Lo sviluppo della disciplina degli e-sports si basa sulla crescita che i videogiochi hanno avuto negli ultimi anni, che ha portato molte persone a utilizzarli seriamente anche per ottenere un guadagno.

Giocare ai videogiochi, migliorati notevolmente negli anni grazie alla Nintendo, alla Sega e alla Sony⁵, richiede diverse ore di allenamento per sviluppare le abilità e le tecniche assai avanzate: si tratta della principale differenza tra un giocatore amatoriale e uno esperto.

Il vero cambiamento si ha avuto grazie alla modalità online che permette ai giocatori di sfidarsi anche da remoto. Il loro sviluppo è stato aiutato anche grazie al lockdown durante la pandemia da Covid-19 durante il 2020⁶ e alla diffusione dei video delle competizioni online sui social network.

Molti spettatori hanno iniziato a guardare le trasmissioni in diretta sulle piattaforme di streaming online, tra cui Twitch e YouTube⁷.

Le società dei videogames hanno incominciato a creare competizioni in cui partecipano diversi utenti da remoto e possono giocare solo persone che riescono a raggiungere un livello alto: questa caratteristica rappresenta una certa somiglianza con gli sport reali.

⁴ Ceruso Rosario (2024), *Esport da pratica ludico motoria virtuale a disciplina sportiva*, pagina 136

⁵ Zambelli Luca e Strinati Armando (2021), *Analisi sistemica del fenomeno eSport. I videogames come sport e la necessità una governance*, pagina 204

⁶ Zambelli Luca e Strinati Armando (2021), *Analisi sistemica del fenomeno eSport. I videogames come sport e la necessità una governance*, pagina 206

⁷ Ceruso Rosario (2024), *Esport da pratica ludico motoria virtuale a disciplina sportiva*, pagina 133

Da qui nasce il concetto degli e-sports, che sono al centro di un grande mercato, legato sia alle società dei videogames sia agli e-gamers, che ne fanno un lavoro attraverso le sponsorizzazioni e il merchandising⁸.

Sono stati creati, inoltre, dei veri e propri palazzetti dello sport per ospitare le competizioni di e-sports, spesso riadattando delle arene indoor già costruite per gli sport tradizionali.

Gli e-gamers ormai guadagnano somme di denaro importanti, sia grazie ai premi per le vittorie nei vari eventi, sia per le somme ricevute dai followers che si collegano in diretta per seguire le sessioni di gioco.

Le competizioni degli e-sports sono state integrate da diverse società di calcio della serie A e dall'intera Lega della pallacanestro (LBA)⁹, che mettono a disposizione i propri e-gamers per sfidare quelli delle squadre avversarie.

È stata anche creata la Nazionale Italiana di e-sports, che ha pure vinto la prima edizione di un torneo internazionale¹⁰.

Dal punto di vista dell'industria calcistica italiana, gli sport elettronici possono rivelarsi una buona opportunità per ridurre il divario economico con i club europei, ottenendo nuove sponsorizzazioni e nuovi spettatori¹¹.

VI.3 Gli e-sports come professione

La possibilità di definire chi pratica tali e-sports come un lavoratore sportivo, e quindi essere soggetto alla legislazione speciale sportiva, sembra ancora essere impedita da due fattori principali:

- il primo riguarda il fatto che tale attività è ancora da definirsi come vera e propria attività sportiva, nel senso di attività motoria superiore a quella di riposo, sia dal punto di vista fisico che mentale, e che quindi ci sia un dispendio di risorse energetiche sufficienti a determinarla tale;

⁸ Serra Maria Francesca (2022), *Lavoro, valore, diritto e le molte facce dello sport*, pagina 8

⁹ Zambelli Luca e Strinati Armando (2021), *Analisi sistemica del fenomeno eSport. I videogames come sport e la necessità una governance*, pagina 207

¹⁰ Zambelli Luca e Strinati Armando (2021), *Analisi sistemica del fenomeno eSport. I videogames come sport e la necessità una governance*, pagina 207

¹¹ Del Gaudio Vincenzo (2021), *Introduzione. Gli eSports nel panorama contemporaneo*, pagina 7

- il secondo si riferisce al fatto che allo stato attuale non esiste nessun caso di riconoscimento di un e-sport da parte del CONI e che tale attività sia svolta a favore di un soggetto iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Per quanto riguarda il primo fattore, possono esserci dei tratti comuni con gli sport tradizionali, come l'intensità degli allenamenti e un alto livello di concentrazione, che comportano un alto consumo di energie. Per essere equiparati agli sport tradizionali devono, inoltre, avere delle competizioni, non essere pericolosi per la salute e la sicurezza degli atleti e non fare affidamento su un unico fornitore di attrezzature¹².

Vi sono diverse caratteristiche che portano alla necessità di includere gli e-sports all'interno della disciplina sportiva, in quanto sono un fenomeno di aggregazione sociale¹³:

- a) l'origine etimologica del termine sport risale al termine francese «desport» (Ierussi Jacopo, *ESports: cosa sono?*, 2018), che in italiano significa «diporto» (Ierussi Jacopo, *ESports: cosa sono?*, 2018), legandosi al fatto che gli spettatori traggono divertimento in base all'esperienza vissuta e questi sono anche partecipanti attivi grazie all'utilizzo dei social;
- b) gli e-gamers sono diventati delle icone sportive, come tanti atleti degli sport tradizionali;
- c) vi sono sponsorizzazioni di grandi società (come Coca-Cola, McDonald, Red Bull, etc...), che alzano il valore dei montepremi delle competizioni;
- d) nascono nuove figure professionistiche, come i manager, gli allenatori e gli e-gamers.

Tuttavia, gli sport elettronici non hanno ancora un regolamento che dia delle linee guida sulla disciplina e sull'organizzazione delle competizioni in ambito sovranazionale¹⁴.

¹² Del Gaudio Vincenzo (2021), *Introduzione. Gli eSports nel panorama contemporaneo*, pagina 5

¹³ Ierussi Jacopo (2018), *ESports: cosa sono?*, Risorsa web reperibile all'indirizzo: [ESports: cosa sono?](#), Giappichelli, Rivista di diritto sportivo

¹⁴ Ammirati Rachele (2025), *E-sport e lavoro: frammenti di regolazione giuridica*, pagina 18

I principali e-games che vengono considerati e-sports devono essere caratterizzati dai seguenti punti¹⁵:

- competizioni svolte nel rispetto dell'avversario
- fair play (lealtà e correttezza)
- onestà nel gioco
- lavoro di squadra
- rispetto delle regole

Gli e-games sono divisi in diverse categorie, le principali sono¹⁶:

- Real Time Strategy (RTS), che comprende i videogiochi strategici trasmessi in tempo reale;
- Massively Multiplayer Online (MMO), che include le modalità multigiocatore con sfide contro il computer;
- Multiplayer Online Battle Arena (MOBA), che incorpora più giocatori che gareggiano in un'arena virtuale¹⁷;
- First Person Shooter (FPS), che racchiude i videogiochi sparatutto svolti in prima persona;
- Third Person Shooter (TPS), che riguarda gli sparatutto in terza persona;
- Picchiaduro, cioè tutti i videogiochi di combattimento;
- Sim Racing, che comprende tutti i simulatori di gare automobilistiche e motociclistiche;
- Sports, che include tutti i videogiochi legati alle discipline sportive

Il grafico 2.2 rappresenta la crescita del fenomeno degli e-sports dal 2015 al 2020, riferita in particolare all'aumento del numero dei gamer.


¹⁵ Zambelli Luca e Strinati Armando (2021), *Analisi sistemica del fenomeno eSport. I videogames come sport e la necessità una governance*, pagina 210

¹⁶ Raimondo Perluigi (2022), *Sport vs esports. Una difficile convivenza*, pagina 131

¹⁷ Ammirati Rachele (2025), *E-sport e lavoro: frammenti di regolazione giuridica*, pagina 2

Grafico 2.2

Crescita dei gamer dal 2015 al 2020



Fonte: Richard Mercado (2021), *Gaming: la storia di un settore in rapida crescita*, Comgest

VI.4 Il riconoscimento degli e-sports

Un notevole passo avanti verso il riconoscimento della disciplina degli e-sports è stato fatto dal CIO (Comitato Olimpico Internazionale), che nel 2017 li ha ufficialmente

individuati come attività sportiva¹⁸ e li ha introdotti nelle Olimpiadi¹⁹, includendo nove videogiochi.

A livello europeo, il 10 novembre 2022 il Parlamento ha riconosciuto l'importanza degli e-sports e dei videogiochi²⁰.

Questa crescente importanza del fenomeno degli e-gamers è stata ribadita ulteriormente dal CONI e dal CIO, che nel 2022²¹ hanno sottoscritto un protocollo di intesa con il corrispettivo Comitato promotore e-sports (Sport Virtuali Italia), avente come scopo la creazione di una nuova Federazione specifica; anche alla Camera si sta discutendo la proposta di legge n. 868²², che cerca di regolamentare questa nuova materia, sia dal punto di vista contrattuale che da quello fiscale.

Rimane complicata la governance di queste attività, in quanto è difficile dare delle regole comuni perchè le direttive dei singoli videogiochi sono dettate dai loro sviluppatori, che hanno scopo di lucro.

È stata istituita l'European eSports Federation (EEF), che ha sede in Belgio, e raggruppa 23 associazioni di e-sports nazionali, tra cui una italiana²³: questo ente rappresenta una sorta di riferimento, anche se non è ancora chiaro il suo ruolo.

Risulta necessario anche istituire dei soggetti che hanno potere legislativo e sanzionatorio nei confronti degli e-gamers e delle organizzazioni che presidino il corretto svolgimento delle competizioni, considerando anche la presenza di numerosi soggetti minori.

In Italia si sono mosse le Associazioni Sportive per promuovere l'attività e-sportiva, tra cui l'ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane), che ha costituito la FIDE (Federazione Italiana Discipline Elettroniche), unendo la GEC (Giochi Elettronici Competitivi) con l'ITeSPA (Italian e-Sports Association)²⁴.

¹⁸ Ceruso Rosario (2024), *Esport da pratica ludico motoria virtuale a disciplina sportiva*, pagina 134

¹⁹ Ceruso Rosario (2024), *Esport da pratica ludico motoria virtuale a disciplina sportiva*, pagina 133

²⁰ Ceruso Rosario (2024), *Esport da pratica ludico motoria virtuale a disciplina sportiva*, pagina 133

²¹ Spinello Francesco (2023), *E-sports, gamers e influencers: qualificazione e disciplina ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche*, Rivista di Diritto Tributario 2280-1332

²² Spinello Francesco (2023), *E-sports, gamers e influencers: qualificazione e disciplina ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche*, Rivista di Diritto Tributario 2280-1332

²³ Zambelli Luca e Strinati Armando (2021), *Analisi sistemica del fenomeno eSport. I videogames come sport e la necessità una governance*, pagina 212

²⁴ Maietta Angelo (2022), *Gli e-sports: stato attuale e prospettive di inquadramento normativo*, pagina 5

VI.5 Le figure in ambito e-sportivo

Per quanto riguarda i rapporti tra le società e i soggetti che praticano gli e-sports, non è ancora chiaro se vi è subordinazione o autonomia, e se quest'ultima possa essere assimilata alla collaborazione coordinata continuativa²⁵.

La Circolare INPS n. 44 del 19 febbraio 2025 ha stabilito che «gli operatori che si dedicano all'attività di creazione di contenuti possono svolgere tale attività in forma amatoriale, o con l'obiettivo di trarne una fonte di reddito (principale o secondaria)» (Ammirati Rachele, *E-sport e lavoro: frammenti di regolazione giuridica*, pagina 3, 2025): questi operatori sono i content creator, che possono operare anche in ambito diverso da quello e-sportivo, andando, così, a ricevere compensi diretti o indiretti, oppure legati a sponsorizzazioni.

I content creator sono coloro che ideano un contenuto e ottengono una remunerazione «in funzione della visibilità che i loro contenuti generano sulle piattaforme digitali» (Rota Anna, *I creatori di contenuti digitali sono lavoratori?*, pagina 6, 2021).

All'interno della categoria dei content creator si trovano i gamer, cioè giocatori non professionisti, e gli streamer, che realizzano contenuti live utilizzando le diverse piattaforme, come Twitch, TikTok e YouTube²⁶.

Vi è la figura del pro-player, cioè di chi riceve una remunerazione per partecipare alle competizioni di videogiochi: egli è subordinato giuridicamente a un'associazione o a un'impresa, che hanno una licenza ottenuta dal ministro del digitale²⁷. Tale figura è stata ufficialmente riconosciuta a partire dal 2000²⁸.

È auspicabile, comunque, un intervento legislativo ad hoc che permetta a tali soggetti di ottenere un tipo di «contratto di prestazione e-sportiva» (De Martino Claudio, *La specialità del lavoratore sportivo. Nozioni, tipi contrattuali, disciplina e tutele*, pagina 149, 2024), assimilabile al lavoro autonomo con riconoscimento di alcune tutele, anche di carattere previdenziale.

I pro-player sono dei gamer che giocano agli e-sports per ottenere un vero e proprio guadagno e possono essere assimilati ai lavoratori. Il pro-player ha un suo team composto

²⁵ Zambelli Luca e Strinati Armando (2021), *Analisi sistemica del fenomeno eSport. I videogames come sport e la necessità una governance*, pagina 216

²⁶ Ammirati Rachele (2025), *E-sport e lavoro: frammenti di regolazione giuridica*, pagina 6

²⁷ Ceruso Rosario (2024), *Esport da pratica ludico motoria virtuale a disciplina sportiva*, pagina 135

²⁸ Ammirati Rachele (2025), *E-sport e lavoro: frammenti di regolazione giuridica*, pagina 5

dal coach e dal match analyst, che analizza i videogiochi e le squadre avversarie. Il team si comporta come un'agenzia e permette al giocatore di avere sponsorizzazioni e partecipare alle competizioni.

Il team e il pro-player sono legati da un rapporto di lavoro, che può essere subordinato o autonomo. Ad esempio, negli Stati Uniti²⁹ gli e-gamers che partecipano alla League of Legends Championship Series (LCS), cioè una competizione basata sulla sopravvivenza in un'arena virtuale, hanno un rapporto di lavoro subordinato; mentre chi partecipa alla ESL Pro League, cioè una lega basata sui videogiochi soprattutto, è considerato un lavoratore autonomo.

In Italia il pro-player può essere assimilato a un collaboratore coordinato continuativo, se vi sono le caratteristiche di collaborazione, oppure a un lavoratore subordinato, in quanto vi è la presenza di un vincolo di subordinazione.

L'ordinamento italiano ha cercato di disciplinare gli sport elettronici: prima tramite il d.d.l. 3626 del 24 maggio 2022 e poi con il d.d.l. 868 del 7 febbraio 2023³⁰.

L'art. 18 del d.d.l. 3626 stabilisce l'istituzione, per opera del CONI, della Federazione degli sport virtuali, che cerca di³¹:

- favorire lo sviluppo degli e-sports;
- supervisionare sul corretto svolgimento delle discipline e-sportive, applicando il regolamento ed eventuali sanzioni;
- collaborare con i soggetti coinvolti nell'attività degli sport elettronici;
- contribuire a preparare fisicamente, tecnicamente e mentalmente i gamer;
- inquadrare i soggetti coinvolti, tra cui allenatori, arbitri e collaboratori.

All'art. 9 del d.d.l. 3626 è previsto che il contratto sia: «a tempo determinato; consentito unicamente per lo svolgimento di un'attività e-sportiva e delle prestazioni accessorie strettamente connesse alla medesima; rinnovabile, previa comunicazione ai centri per l'impiego; assimilato al contratto di lavoro autonomo, fermo restando che il giocatore deve rispettare le istruzioni tecniche e le prescrizioni per il conseguimento degli scopi agonistici della squadra e-sportiva; concluso in forma scritta» (Ammirati Rachele,

²⁹ Ammirati Rachele (2025), *E-sport e lavoro: frammenti di regolazione giuridica*, pagina 11

³⁰ Ammirati Rachele (2025), *E-sport e lavoro: frammenti di regolazione giuridica*, pagina 16

³¹ Maietta Angelo (2022), *Gli e-sports: stato attuale e prospettive di inquadramento normativo*

E-sport e lavoro: frammenti di regolazione giuridica, pagina 16, 2025). Viene stabilito, inoltre, che il contratto possa diventare a tempo indeterminato se la prestazione va oltre la scadenza stabilita.

Il d.d.l. 868, invece, stabilisce che il contratto e-sportivo è assimilabile al rapporto di lavoro sportivo, che può essere professionistico, dilettantistico oppure amatoriale.

I pro-player, per essere definiti lavoratori sportivi, dovrebbero essere tesserati presso le società sportive, ma non gli è ancora permesso: perciò, vengono ancora inquadrati come lavoratori subordinati o autonomi delle società sportive presso cui lavorano³².

Quando il CONI arriverà a riconoscere una certa tipologia di e-sport, si potranno qualificare i gamer come lavoratori sportivi, permettendo loro di ricevere le agevolazioni fiscali riguardanti i compensi e i premi³³.

Per quanto riguarda le loro retribuzioni, essi arrivano a guadagnare più di cinque milioni di dollari all'anno: per esempio, Johan Sundstein è un giocatore danese ed è uno dei più pagati in tutto il mondo; egli è arrivato ad incassare più di sette milioni di dollari³⁴.

VI.6 Gli e-sports nelle altre nazioni

Sicuramente l'Italia è indietro, rispetto ad altre nazioni, come Cina, Corea del Sud, Stati Uniti e Francia, nell'includere e permettere lo sviluppo nel proprio territorio nazionale gli e-sports.

Lo sviluppo degli sport elettronici in Cina rappresenta per la nazione una grande risorsa, a tal punto che il mercato cinese di e-sport è il più grande al mondo e vanta la presenza di un pubblico di 4,88 milioni di persone, in base ai dati pubblicati dalla China Audio-video Digital Publishing Association³⁵.

In questo Paese gli e-sportivi sono considerati dei professionisti e il pro-player è soggetto a un rapporto di lavoro subordinato quando è verificato il vincolo di subordinazione, che è legato a tre aspetti³⁶:

³² Ammirati Rachele (2025), *E-sport e lavoro: frammenti di regolazione giuridica*, pagina 20

³³ Martino Antonio Fiorentino (2023), *Il trattamento fiscale dei compensi degli e-gamer e i profili di diritto internazionale*, pagina 131

³⁴ Di Carluccio Carmen (2024), *Non è solo un videogioco! Il lavoro dei pro-players nell'ecosistema degli e-sports*, pagina 3

³⁵ Ammirati Rachele (2025), *E-sport e lavoro: frammenti di regolazione giuridica*, pagina 3

³⁶ Ammirati Rachele (2025), *E-sport e lavoro: frammenti di regolazione giuridica*, pagina 13

- subordinazione personale, in base alla quale i giocatori dipendono dai club, svolgendo gli allenamenti, partecipando alle competizioni e agli eventi stabiliti dal contratto firmato;
- subordinazione economica, secondo cui il datore di lavoro fornisce ai giocatori i mezzi per lavorare (computer, cuffie e joypad) e corrisponde loro una retribuzione;
- subordinazione organizzativa, che stabilisce la dipendenza del giocatore dall'organizzazione stabilita dal team.

Per quanto riguarda la Corea del Sud, il suo governo ha istituito nel 2000 la Korean Sport Association (KeSPA)³⁷, che ha permesso di sviluppare velocemente e regolamentare gli e-sports. La Corea del Sud si consolida, così, una potenza a livello mondiale nel settore degli sport elettronici, registrando nel 2024 incassi pari a 297 milioni di dollari³⁸.

Lo sviluppo degli e-sports nella Corea del Sud ha inizio alla fine degli anni Novanta ed è diviso in tre fasi³⁹: la prima riguarda la novità di poter comunicare tramite PC grazie a internet, che ha permesso ai gamers di giocare e comunicare online; la seconda è caratterizzata dai primi tornei di sport elettronici, originati dalla creazione di un videogame strategico, che veniva trasmesso in tempo reale; la terza fase riguarda i primi anni del nuovo secolo, durante i quali le competizioni hanno cominciato ad essere trasmesse nelle televisioni nazionali.

Negli Stati Uniti il fenomeno è stato affrontato principalmente a livello statale con delle leggi specifiche e caratteristiche di ogni nazione. Per esempio, all'interno della California sono stati inseriti gli e-sports all'interno delle scuole superiori, creando delle competizioni tra gli studenti.

Anche gli Stati Uniti vantano numeri importanti legati al fenomeno degli sport elettronici: nel 2024 hanno avuto un fatturato pari a un miliardo di dollari⁴⁰.

³⁷ Ceruso Rosario (2024), *Esport da pratica ludico motoria virtuale a disciplina sportiva*, pagina 134

³⁸ Ammirati Rachele (2025), *E-sport e lavoro: frammenti di regolazione giuridica*, pagina 4

³⁹ Ammirati Rachele (2025), *E-sport e lavoro: frammenti di regolazione giuridica*, pagina 4

⁴⁰ Ammirati Rachele (2025), *E-sport e lavoro: frammenti di regolazione giuridica*, pagina 5

In Francia e anche negli Stati Uniti, inoltre, ci sono gli e-gamers che hanno dei propri agenti che gestiscono i loro interessi⁴¹.

Infatti, la Francia ha una «legge sulla Repubblica digitale» (Raimondo Perluigi, *Sport vs esports. Una difficile convivenza*, pagina 145, 2022), che dà una disciplina per gli sport elettronici. È stata introdotta una tipologia di contratto specifica per gli e-gamers, simile a quella del lavoro sportivo.

Come ente sovranazionale vi è la World Esports Association (WESA), che è il principale organizzatore di campionati di e-sports in tutto il mondo⁴². Questo ente vieta espressamente nel suo codice ogni forma di discriminazione e tutela l'integrità degli e-gamers all'interno delle discipline e-sportive.

VI.7 Gli aspetti di diritto internazionale

Gli e-sports sono spesso caratterizzati da competizioni che coinvolgono giocatori provenienti da tutto il mondo; pertanto, si origina una problematica assai rilevante: scegliere la giurisdizione in cui tassare i vari proventi e i premi ricevuti nelle gare.

Nell'ordinamento italiano vale il principio della «tassazione globale» (Martino Antonio Fiorentino, *Il trattamento fiscale dei compensi degli e-gamer e i profili di diritto internazionale*, pagina 131, 2023) per i soggetti che risiedono nel territorio italiano, mentre per coloro che non risiedono in Italia risultano imponibili solo i redditi percepiti nel territorio italiano: bisogna sempre verificare se è presente un Trattato che regoli le doppie imposizioni dei redditi percepiti.

In caso di presenza di un Trattato⁴³, esso prevale sull'ordinamento interno dei due Paesi contraenti. La funzione di questa Convenzione bilaterale è quella di determinare delle norme internazionali per evitare le sovrapposizioni dei sistemi fiscali dei singoli Paesi, che porterebbero i soggetti a un maggior carico fiscale⁴⁴.

⁴¹ Zambelli Luca e Strinati Armando (2021), *Analisi sistemica del fenomeno eSport. I videogames come sport e la necessità una governance*, pagina 220

⁴² Ierussi Jacopo (2018), *ESports: cosa sono?*, Risorsa web reperibile all'indirizzo: [ESports: cosa sono?](#), Giappichelli, Rivista di diritto sportivo

⁴³ Martino Antonio Fiorentino (2023), *Il trattamento fiscale dei compensi degli e-gamer e i profili di diritto internazionale*, pagina 132

⁴⁴ Martino Antonio Fiorentino (2023), *Il trattamento fiscale dei compensi degli e-gamer e i profili di diritto internazionale*, pagina 132

L'art. 17 del Modello OCSE ⁴⁵ (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) prevede che i redditi degli sportivi sono soggetti alla tassazione dello Stato in cui svolgono l'attività, nonostante abbiano la residenza in un altro Paese.

Tuttavia, risulta semplice determinare il luogo in cui si svolge la competizione se è necessaria la presenza fisica del gamer, in caso di gare offline; mentre, se le competizioni sono online, risulta molto più complicato stabilire il Paese per la tassazione: di solito si considera lo Stato da cui il giocatore si collega da remoto.

VI.8 Possibili problematiche legate agli e-sports

Non si escludono possibili problematiche legate agli e-gamers, tra cui disturbi mentali e rischi per la salute fisica.

I giocatori, per mantenere un alto livello, devono compiere moltissime azioni in poco tempo (circa tra le 300 e le 400 azioni in trenta secondi⁴⁶) e mantenerle per un lungo periodo; in aggiunta, hanno un tempo di risposta assai ridotto.

Gli e-gamers sono sottoposti ad allenamenti molto intensi, con alti carichi di lavoro, diversi sforzi fisici e durate prolungate delle sessioni: il fisico è, quindi, sottoposto a forti stress, così come viene sollecitato l'aspetto psicologico del giocatore.

In aggiunta, vi sono i «tradizionali rischi di un videoterminalista» (Di Carluccio Carmen, *Non è solo un videogioco! Il lavoro dei pro-players nell'ecosistema degli e-sports*, pagina 5, 2024), tra cui problemi cardiovascolari, visivi e mentali, causati da un utilizzo prolungato di apparecchiature e schermi digitali.

Risulta problematico anche l'utilizzo prolungato degli apparecchi per la realtà virtuale, che può provocare nausea, mal di testa e disturbi psicologici e relazionali, soprattutto se vi è un abuso o un cattivo uso di questi strumenti ⁴⁷.

Un altro problema è quello legato alla tutela dei minori: molti giovani si avvicinano a questo mondo e la protezione di questi risulta indispensabile.

⁴⁵ Martino Antonio Fiorentino (2023), *Il trattamento fiscale dei compensi degli e-gamer e i profili di diritto internazionale*, pagina 133

⁴⁶ Di Carluccio Carmen (2024), *Non è solo un videogioco! Il lavoro dei pro-players nell'ecosistema degli e-sports*, pagina 5

⁴⁷ Di Carluccio Carmen (2024), *Non è solo un videogioco! Il lavoro dei pro-players nell'ecosistema degli e-sports*, pagina 6

Molti ragazzi potrebbero usare sostanze dopanti, abusare delle bevande energetiche e di farmaci per cercare di tenere alto il livello di attenzione durante le performance e ridurre lo stress.

Risulta necessario, quindi, creare un'organizzazione che promuova l'antidoping e che regoli le possibili scommesse presenti nel mondo degli sport elettronici.

Gli e-sports sono, tuttavia, anche degli strumenti educativi e permettono l'integrazione sociale tra gli individui: partecipano anche molte donne, sia come giocatrici sia come spettatrici.

È necessario che questa disciplina risulti accessibile a tutti gli individui, sia a quelli con disabilità sia a quelli con difficili condizioni socioeconomiche; con accessibilità si intende anche l'accesso agli streaming online per i potenziali spettatori appassionati degli sport elettronici.

Per le tutele relative alla salute e alla sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro, si rimanda all'obbligo del datore, in caso di lavoro subordinato del pro-player, di «valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia in una dimensione oggettiva sia in una dimensione soggettiva, dovendo la valutazione avere riguardo anche a gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui si annoverano lo stress lavoro-correlato e tutti i rischi psicosociali» (Di Carluccio Carmen, *Non è solo un videogioco! Il lavoro dei pro-players nell'ecosistema degli e-sports*, pagina 6, 2024).

Infatti, la valutazione di tutti i possibili rischi deve tenere conto delle caratteristiche della disciplina degli e-sports, tra cui le apparecchiature utilizzate e i rischi legati agli impianti e-sportivi all'interno dei quali si svolgono le competizioni ⁴⁸.

L'art. 21 del decreto legislativo n. 81/2008 stabilisce che il datore-committente dei lavoratori autonomi deve informare questi ultimi sui rischi specifici degli ambienti in cui operano⁴⁹.

I pro-players possono anche partecipare a dei corsi di formazione specifici per la salute e la sicurezza relativi al proprio lavoro.

⁴⁸ Di Carluccio Carmen (2024), *Non è solo un videogioco! Il lavoro dei pro-players nell'ecosistema degli e-sports*, pagina 8

⁴⁹ Di Carluccio Carmen (2024), *Non è solo un videogioco! Il lavoro dei pro-players nell'ecosistema degli e-sports*, pagina 10

Possono esserci dei comportamenti sanzionabili caratteristici solo per queste discipline e-sportive: ad esempio, quando non vi è corrispondenza tra il «nickname» (Ierussi Jacopo, *ESports: cosa sono?*, 2018) del giocatore e l'atleta che effettivamente gioca davvero, andando a creare una vera e propria sostituzione di persona.

Conclusioni

Il Parlamento Europeo, con la Risoluzione del 7 ottobre 2025⁵⁰, ha definito lo Sport come un bene pubblico dell'Unione, basato su valori quali la solidarietà, la sostenibilità, l'inclusione e l'integrità; si ribadisce la specificità dell'attività sportiva, ma anche il necessario adeguamento al diritto dell'Unione.

Questa Risoluzione ha tre capisaldi:

- sport e società; è ribadita la funzione dell'attività sportiva, definendola come uno strumento di inclusione sociale per persone di qualsiasi estrazione sociale ed età; inoltre, si è volutamente valorizzata ed incoraggiata la figura del volontariato come possibile veicolo di accesso nel mondo sportivo;
- solidarietà ed integrità; si sottolinea la crescente dimensione economica dello sport, la sua gestione e la sua solidità finanziaria e la necessaria redistribuzione dei fondi fra professionismo e dilettantismo; si ribadisce la lotta alla corruzione, alla manipolazione dei risultati e alla pirateria online dei contenuti sportivi. La costituzione degli impianti deve essere eseguita con il minor impatto ambientale e deve permettere l'accesso a tutti, con particolare riguardo ai minori e alle persone disabili;
- governance e diritti degli atleti; il Parlamento riconosce per gli atleti il diritto alla contrattazione collettiva, alla tutela della salute, comprendendo maternità e gravidanza, e alla libertà sindacale. Per quanto riguarda l'autonomia degli ordinamenti sportivi delle Federazioni, si sottolinea la specificità dello sport, sempre mantenendo valido il concetto della coerenza con le regole base dell'Unione; ogni disciplina può avere un proprio modello verticale, basato sul merito sportivo e non su posizioni elitarie.

⁵⁰ Toschi Carlotta (2025), *Il nuovo Modello Sportivo Europeo*. Risorsa web reperibile all'indirizzo <https://www.consulentidellosport.info/post/il-nuovo-modello-sportivo-europeo>

Lo scopo principale della Risoluzione europea si configura, quindi, nel garantire ad ogni individuo l'accessibilità a praticare uno sport in un ambiente sicuro, rispettoso ed inclusivo.

Il Parlamento Europeo ha anche riconosciuto, con la Risoluzione del 10 novembre 2022 ⁵¹, l'importanza a livello culturale, economico ed innovativo degli e-sports, intesi come videogiochi, e ne incentiva lo sviluppo in tutte le sue componenti.

⁵¹ Parlamento Europeo (2022), *Risoluzione del Parlamento europeo del 10 novembre 2022 su sport elettronici e videogiochi*, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Bibliografia

- Affronte Chiara (2023), *Lo sport entra nella Costituzione, una modifica all'articolo 33 ne riconosce il valore educativo e sociale*, HR-Link. Risorsa web reperibile all'indirizzo: <https://www.hr-link.it/lo-sport-entra-nella-costituzione-una-modifica-allarticolo-33-ne-riconosce-il-valore-educativo-e-sociale/> (consultato 3 febbraio 2026)
- Ales Edoardo, Miranda Luca, Petriccia Gianluca, Variale Luisa (2024), *Organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro nelle attività sportive*
- Alleva Giorgio (2017), *La pratica sportiva in Italia*, Istat
- Ammirati Rachele (2025), *E-sport e lavoro: frammenti di regolazione giuridica*
- Anastasio Guglielmo (2021), *Le novità sul lavoro sportivo dilettantistico*, Associazioni e sport n. 2/2021
- Andaloro Daniele (2022), *Quali sport femminili sono considerati "professionistici" in Italia?* Risorsa web reperibile all'indirizzo: [Quali sport femminili sono considerati "professionistici" in Italia? :: GiuridicaMente](#) (consultato 11 gennaio 2026)
- Appunti Giurisprudenza, *Danno lesivo del diritto di credito*. Risorsa web reperibile all'indirizzo: [Casi Superga e Torino: Evoluzione del Risarcimento dei Danni](#) (consultato 4 febbraio 2026)
- ASI TENNIS (2025), *Istruttori sportivi e partita iva: vantaggi, obblighi e considerazioni pratiche*. Risorsa web reperibile all'indirizzo: <https://www.asitennis.it/?p=1144> (consultato 28 gennaio 2026)
- Baghin Simone (2023), *Riforma dello sport: come cambia il rapporto di lavoro subordinato*. Risorsa web reperibile all'indirizzo: <https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/07/10/riforma-sport-cambia-rapporto-lavoro-subordinato> (consultato 21 gennaio 2026)
- Banchelli Francesco (2022), *Il decreto correttivo alla riforma del lavoratore sportivo*. Risorsa web reperibile all'indirizzo: <https://www.asinazionale.it/notizie/il-decreto-correttivo-alla-riforma-del-lavoro-sportivo-abolizione-del-vincolo-sportivo/> (consultato 22 gennaio 2026)
- Biasi Marco (2024), *Qualificazione e tutela nel lavoro sportivo: dalla L. n. 91/1981 al D.lgs. n.36/2021 ...e ritorno?*, LavoroDirittiEuropa
- Biasi Marco (2024), *Universalismo vs. selettività nel diritto del lavoro sportivo: Italia e Stati Uniti a confronto*, Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro Fascicolo
- Carmina Roberto (2014), *Attività sportiva professionistica e dilettantistica. Tutela dell'atleta e riflessi sulla disciplina degli enti sportivi*

- Carmina Roberto (2014), *La lesione all'atleta come possibile fonte di responsabilità nei confronti dell'ente sportivo dilettantistico*, Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi
- Ceruso Rosario (2024), *Esport da pratica ludico motoria virtuale a disciplina sportiva*
- CONI (2023), *I numeri dello Sport 2023*
- CONI (2025), *Consiglio Nazionale Elettivo: Luciano Buonfiglio è il nuovo Presidente, Vice Presidenti Bianchedi e Di Paola*. Risorsa web reperibile all'indirizzo: [Consiglio Nazionale Elettivo: Luciano Buonfiglio è il nuovo Presidente, Vice Presidenti Bianchedi e Di Paola](#) (consultato 11 gennaio 2026)
- De Leo Emanuela Mirella (2023), *Fenomenologia degli Esport: nascita, sviluppo e inquadramento normativo*, Eunomia, Rivista di studi su pace e diritti umani
- Del Gaudio Vincenzo (2021), *Introduzione. Gli eSports nel panorama contemporaneo*, Eracle, Journal of Sport and Social Sciences
- De Martino Claudio (2024), *La specialità del lavoratore sportivo. Nozioni, tipi contrattuali, disciplina e tutele*
- De Martino Claudio (2024), *Le nuove tutele previdenziali e assicurative per i lavoratori sportivi*, Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro
- Di Carluccio Carmen (2024), *Non è solo un videogioco! Il lavoro dei pro-players nell'ecosistema degli e-sports*
- Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) (2025), *Norme Organizzative Interne Federali*
- Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), *Record d'insegnanti certificati: nel 2021 oltre 10.000*. Risorsa web reperibile all'indirizzo: <https://www.fitp.it/Federazione/News/Attivita-federali/record-insegnanti-e-maestri-di-tennis-in-italia-formazione-isf> (consultato 28 gennaio 2026)
- Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), *I livelli di qualifica*. Risorsa web reperibile all'indirizzo: <https://www.fitp.it/Istituto-di-formazione/Insegnanti/I-livelli-di-qualifica> (consultato 24 gennaio 2026)
- Gambino Alberto (2024), *La riforma delle società sportive*. Risorsa web reperibile all'indirizzo: https://www.rivistadirittosportivo.it/Article/Archive/index_html?ida=194&idn=17&idi=-1&idu=-194, Giappichelli, Rivista di diritto sportivo (consultato 31 gennaio 2026)
- Gagnoli Enrico (2024), *Variazioni su Temi di diritto del Lavoro*

- Greco Ginevra (2018), *Giustizia sportiva e tutela giurisdizionale sulle sanzioni disciplinari, alla luce del principio di proporzionalità*, federalismi.it
- Ierussi Jacopo (2018), *ESports: cosa sono?* Risorsa web reperibile all'indirizzo: sono?, Giappichelli, Rivista di diritto sportivo (consultato 2 febbraio 2026)
- Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (2024), *Rapporto sport 2024*
- Leone Luca (2006), *La riforma del CONI: significato e ripercussioni in un'ottica giuridica*, Sport da fenomeno a bisogno della società, Cap.5
- Maietta Angelo (2022), *Gli e-sports: stato attuale e prospettive di inquadramento normativo*, CONI, Rivista di Diritto sportivo. Risorsa web reperibile all'indirizzo: [Gli e-sports stato attuale e prospettive di inquadramento normativo.pdf](#) (consultato 24 gennaio 2026)
- Martino Antonio Fiorentino (2023), *Il trattamento fiscale dei compensi degli e-gamer e i profili di diritto internazionale*, Eunomia, Rivista di studi su pace e diritti umani
- Molteni Giorgio (2024), *La riforma dello sport nella prospettiva di un avvocato giuslavoristico*, LavoroDirittiEuropa
- Nicoletta Gabriele (2010), *L'atleta professionista: il regime giuridico anteriore alla L.91/81*, Finanzaediritto.it
- Nomia Studio (2023), *Vincolo sportivo e la nuova Riforma dello sport*. Risorsa web reperibile all'indirizzo: <https://nomiastudio.it/vincolo-sportivo-e-la-nuova-riforma-dello-sport> (consultato 22 gennaio 2026)
- Parlamento Europeo (2022), *Risoluzione del Parlamento europeo del 10 novembre 2022 su sport elettronici e videogiochi*, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
- Professione sport (2025), *Quando la Serie A parlava italiano: 7 calciatori su 10 sono stranieri, negli ultimi 30 anni sono aumentati 3 volte di più rispetto ai maggiori campionati europei*
- Rapporto Censis (2023), *Donne, lavoro e sport in Italia*. Risorsa web reperibile all'indirizzo: [Rapporto Censis | Donne, lavoro e sport in Italia – FondazioneLottomatica](#) (consultato 4 febbraio 2026)
- Raimondo Perluigi (2022), *Sport vs esports. Una difficile convivenza*, federalismi.it
- Richard Mercado (2021), *Gaming: la storia di un settore in rapida crescita*, Comgest
- Rota Anna (2021), *I creatori di contenuti digitali sono lavoratori?*, LLI, vol.7, no. 2
- Serra Maria Francesca (2022), *Lavoro, valore, diritto e le molte facce dello sport*, Nomos

- Serra Maria Francesca (2022), *2022 ai blocchi di partenza: una nuova prospettiva per lo sport*, Nomos
- Spinello Francesco (2023), *E-sports, gamers e influencers: qualificazione e disciplina ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche*, *Rivista di Diritto Tributario* 2280-1332
- SportFinanza (2024), *Atleti-militari: ecco perché il 73% degli azzurri è nelle forze dell'ordine*. Risorsa web reperibile all'indirizzo: <https://www.sportefinanza.it/2024/08/09/perche-italiani-atleti-militari/?refresh> (consultato 20 gennaio 2026)
- Studio Filipozzi Dalla Torre (2023), *La riforma dello sport ed il vincolo sportivo*. Risorsa web reperibile all'indirizzo: <https://www.filipozzi.it/la-riforma-del-mondo-sportivo-e-vincolo-sportivo/> (consultato 22 gennaio 2026)
- Studio Marchetti (2024), *Lavoro sportivo: come effettuare le comunicazioni obbligatorie per evitare le sanzioni*. Risorsa web reperibile all'indirizzo: <https://www.studiomarchetti.net/it/news/2024-02-07-lavoro-sportivo-effettuare-comunicazioni-obbligatorie-evitare-sanzioni> (consultato 29 gennaio 2026)
- TeamSystem Magazine (2025), *La differenza tra ASD e SSD: perché scegliere l'una o l'altra*. Risorsa web reperibile all'indirizzo: <https://www.teamsystem.com/magazine/sport-e-wellness/differenza-tra-asd-e-ssd> (consultato 23 gennaio 2026)
- Today statistiche Istat (2024), *La pratica sportiva in Italia*
- Toschi Carlotta (2025), *Il nuovo Modello Sportivo Europeo*. Risorsa web reperibile all'indirizzo: <https://www.consulentidellosport.info/post/il-nuovo-modello-sportivo-europeo> (consultato 25 gennaio 2026)
- Trojsi Anna (2024), *La riforma del diritto sportivo nel sistema delle fonti*, LavoroDirittiEuropa
- Tullisi Cristian (2022), *Novità nel lavoro sportivo: la F.I.G.C. apre le porte del professionismo alla Serie A femminile*, *Bollettino ADAPT*. Risorsa web reperibile all'indirizzo: [Novità nel lavoro sportivo: la F.I.G.C. apre le porte del professionismo alla Serie A femminile - Bollettino ADAPT](#) (consultato 4 febbraio 2026)
- Vettor Tiziana (2025), *Incentivi economici per il professionismo femminile e promozione della parità di genere nello sport*, *Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro*
- Zambelli Luca e Strinati Armando (2021), *Analisi sistemica del fenomeno eSport. I videogames come sport e la necessità una governance*, federalismi.it

Zubin Andrea (2024), *Sanzioni disciplinari e tutela dei lavoratori sportivi*, Variazioni su
Temi di Diritto del Lavoro